ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

DICHIARAZIONE IVA 2024:
NOVITÀ E ASPETTI PROCEDURALI DI COMPILAZIONE

APPROFONDIMENTO SULLE NOVITÀ DEL MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2024

PREPARAZIONE DEL FASCICOLO - TERMINI DI PRESENTAZIONE
GESTIONE DEL SALDO A DEBITO E A CREDITO

VINCENZO VERRUSIO
Commissione Imposte Dirette e Indirette ODCEC Milano

12 marzo 2024

ART. 8 DPR N. 322/1998

Comma 1

Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, in via telematica la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale ……

PROVVEDIMENTO N. 8230/2024 DEL 15/01/2024

La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:
a) direttamente dal dichiarante;
b) tramite un intermediario;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

MODELLO IVA
- BASE (SEMPLIFICATO)
- NORMALE

ART. 8 DPR N. 322/1998

Comma 2

Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente;

per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta;

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE **Sez. 1** - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta		
	VL1	**IVA a debito** (somma dei righi VE26 e VJ19)
	VL2	**IVA detraibile** (da rigo VF71)
	VL3	**IMPOSTA DOVUTA** (VL1 – VL2)
		ovvero
	VL4	**IMPOSTA A CREDITO** (VL2 – VL1)

per l'effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle Entrate è in grado di acquisire direttamente.

Sez. 4 - Altre operazioni					
	Operazioni che concorrorrono alla formazione del plafond				1 ,00
		Esportazioni		Cessioni intracomunitarie	
	VE30	2 ,00		3 ,00	
		Cessioni verso San Marino		Operazioni assimilate	
		4 ,00		5 ,00	

ART. 8 DPR N. 322/1998

DETERMINARE - SPECIFICARE COMUNICARE

- INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO/I SOGGETTI ESCLUSI
- L'ANALISI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA, LO STATUS DI START-UP INNOVATIVA,…
- LE TIPOLOGIE DI ACQUISTO E VENDITA
- CONNESSIONE TRA RIGHI E QUADRI DEL MODELLO
- COMUNICARE OPZIONI/COMPORTAMENTI
  - CON EFFETTI SULL'IVA
  - CON EFFETTI SU ALTRE IMPOSTE
- EFFETTI NEL MODELLO IVA DEL MODELLO REDDITI
- LEGAME DICHIARAZIONI (IL CREDITO) IVA ANNI PRECEDENTI
- INTEGRARE/CORREGGERE COMUNICAZIONI/DICHIARAZIONI
- MODALITÀ E TERMINI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE
- …

TRASMISSIONE DEL MODELLO
E
CASI PARTICOLARI

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

01/02	29/02	30/04	Nei 90 giorni dal 30/04	Oltre i 90 giorni dal 30/04
Nei Termini			Tardiva	Omessa
QUADRO VP Li.Pe IV Trimestre 2023			Sanzione (Ravv.) € 25,00	**No ravvedimento**

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, devono indicare in colonna 2 il valore "5" con riferimento al quarto trimestre solare.

TRASMISSIONE DEL MODELLO

OPERAZIONI PARTICOLARI E ATTIVITÀ ESERCITATA DA ALTRI SOGGETTI

COMPORTAMENTI, ES.

- ❑ **Costituzione nuovo soggetto**
- ❑ **Continuazione**
- ❑ **Estinzione soggetto**

DATA EVENTO, ES.

- ❑ **Entro il 31/12/2023**
- ❑ **Dal 01/01/2024 al 30/04/2024**

FRONTESPIZIO

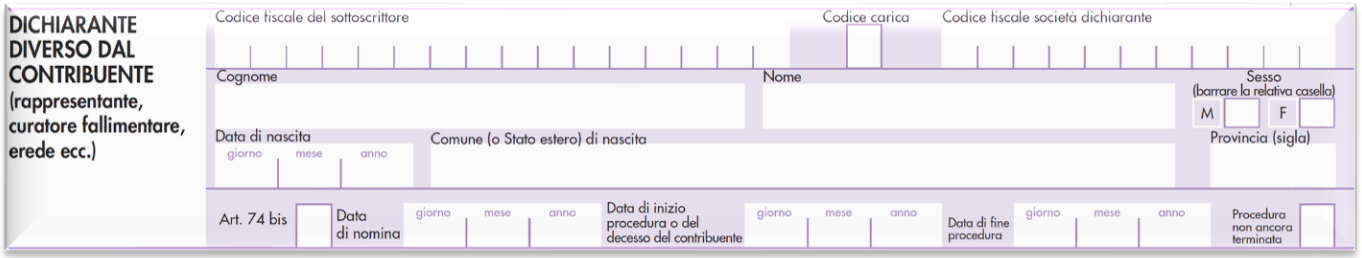
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)
Codice fiscale del sottoscrittore
Codice carica
Codice fiscale società dichiarante
Cognome
Nome
Sesso (barrare la relativa casella) M F
Data di nascita giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita
Provincia (sigla)
Art. 74 bis
Data di nomina giorno mese anno
Data di inizio procedura o del decesso del contribuente giorno mese anno
Data di fine procedura giorno mese anno
Procedura non ancora terminata

QUADRO VA

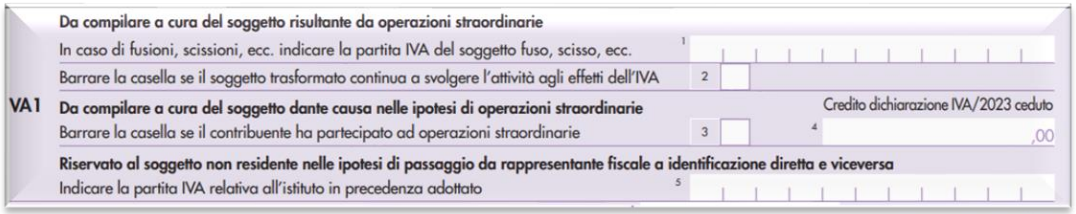
VA1
Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2
Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3
Credito dichiarazione IVA/2023 ceduto 4 ,00
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5

TRASMISSIONE DEL MODELLO

ESEMPIO 1

- ❑ **Costituzione Srl 15 novembre 2023**
- ❑ **Chiusura primo esercizio sociale 31/12/2024**

Comma 1 - ART. 8 DPR N. 322/1998

Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, in via telematica la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente,……..

Imposta da dichiarare – S.r.l.	Modello	Termine trasmissione del modello	
Redditi	Redditi SC 2025	30.09.2025	**Nuovo Art. 2 DPR 322/1998**
Irap	Irap 2025	30.09.2025	
Annuale IVA – Anno di imposta 2023	IVA 2024	30.04.2024	
Annuale IVA - Anno di imposta 2024	IVA 2025	30.04.2025	
Sostituto d'imposta – Anno di imposta 2023	770 (Cu)– 2024	31.10.2024	
Sostituto d'imposta – Anno di imposta 2024	770 – 2025	31.10.2025	

TRASMISSIONE DEL MODELLO

ESEMPIO 2

- **Trasformazione S.a.s. in S.r.l. in data 30/11/2023**
- **Chiusura primo esercizio sociale 31/12/2023**
- **Estinzione del soggetto dante causa**

Imposta da dichiarare – S.r.l.	Modello	Termine trasmissione del modello
Redditi – Periodo 30/11-31/12	Redditi SC 2024	30.11.2024
Irap – Periodo 30/11-31/12	Irap 2024	30.11.2024
Annuale IVA - Anno di imposta 2023 (+ modulo inerente S.a.s.)	**IVA 2024**	**30.04.2024**

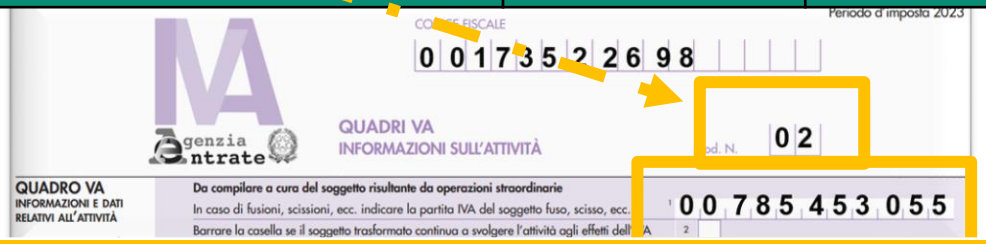

ADEMPIMENTI S.a.s.

Presentazione Modello **Redditi SP 2023** - Modello **Irap 2023**
Entro il 31 Agosto 2024 (9° **mese succ. all'effetto della trasformazione**)

TRASMISSIONE DEL MODELLO
DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA

INVIO DAL 15 FEBBRAIO 2024

Comunicato stampa del 12 febbraio 2024

Online la Precompilata Iva 2024 per professionisti e imprese. È ora possibile visualizzare la dichiarazione con i dati inseriti dall'Agenzia. Dal 15 febbraio via libera all'invio

Precompilata Iva al via per circa 2,4 milioni di professionisti e imprese. È adesso attivo il servizio che consente di visualizzare il proprio modello 2024, in parte già compilato dall'Agenzia delle Entrate, mentre da giovedì prossimo, 15 febbraio, sarà possibile modificare o integrare i dati, inviare la dichiarazione e versare l'eventuale imposta. Prosegue quindi la sperimentazione avviata a febbraio 2023 per mettere a disposizione degli operatori la bozza della dichiarazione elaborata con i dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi telematici.

La platea interessata - Il servizio è disponibile da oggi (il 10 febbraio 2024, infatti, cadeva di sabato) per le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell'8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023. In particolare, si tratta di soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie per le quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (come, per esempio, le agenzie di viaggio e i soggetti che operano nel settore dell'editoria). Dentro anche i produttori agricoli e gli agriturismi.

Come visualizzare la propria Precompilata Iva - Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall'Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" e accedere alla sezione dedicata ai documenti Iva precompilati in cui è presente la sezione "Dichiarazione annuale Iva". Dal 15 febbraio, sarà poi possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri non precompilati, inviare la dichiarazione e versare l'imposta con addebito diretto sul proprio conto (o, in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie).

Le novità - Nel corso del 2023 sono state introdotte nuove funzionalità sui registri Iva precompilati per permettere l'indicazione di ulteriori dati utili a elaborare in maniera più puntuale la dichiarazione Iva precompilata. Nuovi campi consentono per esempio di indicare le percentuali di compensazione applicate alla cessione dei prodotti per le imprese che adottano il regime speciale dell'agricoltura e di specificare, nei casi di splafonamento, se l'Iva è stata versata con F24. Altre implementazioni invece interesseranno le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024: i destinatari dei documenti Iva precompilati e i loro intermediari potranno scaricare in forma massiva le bozze dei registri Iva mensili; i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale; le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la bozza della dichiarazione Iva annuale.

Roma, 12 febbraio 2024

Soggetti destinatari delle bozze dei documenti IVA

Provvedimento 8 luglio 2021 n. 183994

Provvedimento 12 gennaio 2023 n. 9652

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

TRASMISSIONE DEL MODELLO
DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA

Documenti iva precompilati

PROFILO SOGGETTO IVA

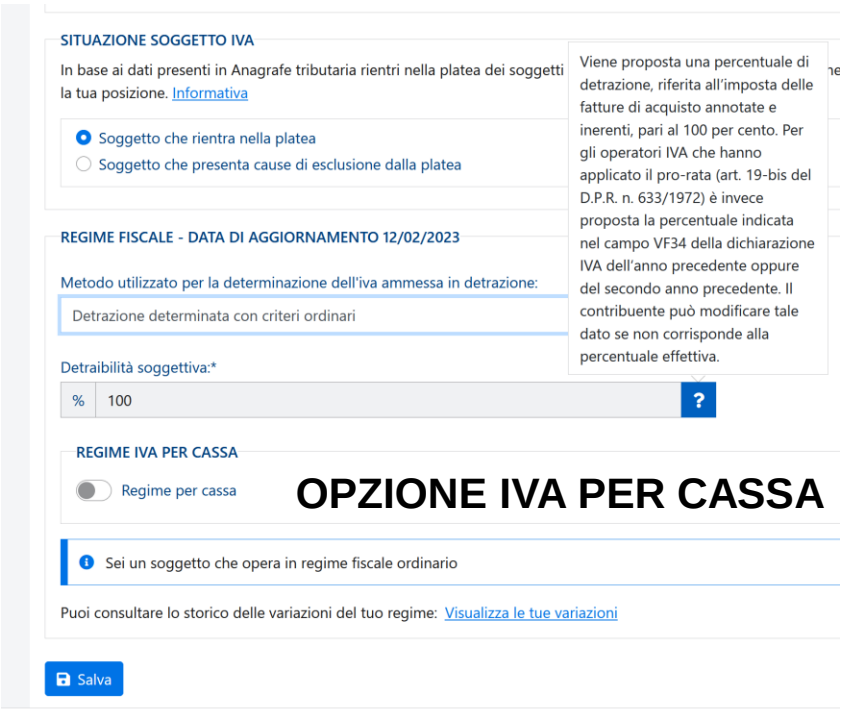

OPZIONE IVA PER CASSA

METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

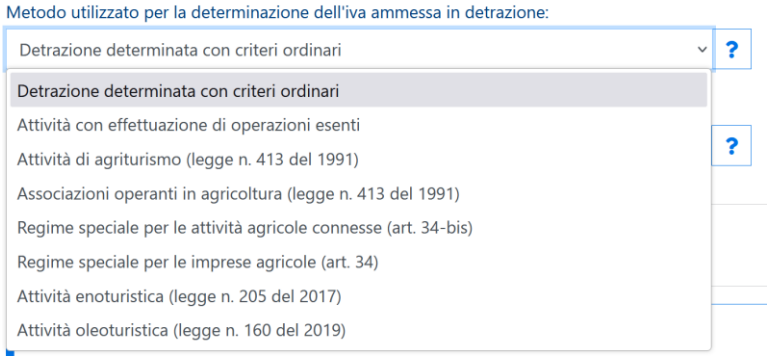

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

TRASMISSIONE DEL MODELLO
DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA

Documenti iva precompilati

ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE

Dichiarazioni iva 2024 (a.i. 2023)

Visualizza, integra e invia dichiarazione iva

La tua dichiarazione iva è stata precompilata in base ai documenti presenti nei tuoi registri anche se questi non risultano tutti validati.

In questa sezione puoi procedere alla modifica dei dati precompilati e all'invio della tua dichiarazione

Hai già iniziato a compilare la tua dichiarazione iva, per proseguire la compilazione

Accedi alla tua dichiarazione

Puoi scaricare i dati precompilati della tua dichiarazione: Scarica la tua dichiarazione precompilata

Annulla dichiarazione

La funzionalità consente, una sola volta per anno d'imposta, di richiedere esclusivamente l'annullamento della prima dichiarazione presentata tramite applicazione web solo nei casi in cui il documento risulti erroneamente trasmesso oppure l'errore contenuto in esso non sia sanabile, laddove sia previsto, mediante la trasmissione di un documento successivo (per esempio, la trasmissione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa"). È possibile richiedere l'annullamento della dichiarazione entro il 20/07/2024.

Non sono presenti dichiarazioni inviate

Le tue dichiarazioni inviate

In questa sezione potrai visualizzare le tue dichiarazioni inviate tramite applicazione web e le relative ricevute

Non sono presenti dichiarazioni inviate.

I tuoi versamenti

In questa sezione potrai visualizzare i versamenti tramite applicazione web ed effettuare il pagamento dell'iva dovuta

Non sono presenti dichiarazioni inviate.

TRASMISSIONE DEL MODELLO
DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA

TRASMISSIONE DEL MODELLO

DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA

ANALISI DEI SINGOLI QUADRI

VF9

Imponibile: 1 € ,00 — 8.5% — Imposta: 2 € ,00

VF10

Imponibile: 1 € ,00 — 8.8% — Imposta: 2 € ,00

VF11

Imponibile: 1 € 2.318 ,00 — 10% — Imposta: 2 € 232 ,00

VF12

Imponibile: 1 € ,00 — 12.3% — Imposta: 2 € ,00

VF13

Imponibile: 1 € 14.750 ,00 — 22% — Imposta: 2 € 3.245 ,00

VF17 - Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond:

1 € ,00

VF18

Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali: 1 € ,00

Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta: 2 € ,00

VF19

Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi: 1 € 1.997 ,00

Art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014: 2 € 1.997 ,00

VF20 - Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati:

1 € ,00

VF21 - Acquisti e importazioni per i quali la detrazione dell'imposta è esclusa o ridotta (art. 19–bis):

1 € ,00

VF22 - Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta:

1 € ,00

VF23

Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi: 1 € ,00

Art. 32–bis, decreto legge n. 83/2012: 2 € ,00

VF24 - (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2023:

1 € ,00

PREMESSE

CONFRONTO PRECOMPILATA – ELABORAZIONE AZIENDA

ELABORAZIONE AZIENDA

VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	10.000,00	2.200,00
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00	,00
VJ19	**TOTALE IMPOSTA** (somma dei righi da VJ1 a VJ18)		2.200,00

DATI PRESENTI IN PRECOMPILATA

VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	3.000,00	,00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	7.000,00	,00
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00	,00
VJ19	**TOTALE IMPOSTA** (somma dei righi da VJ1 a VJ18)		,00

€ 3.000 CODICE NATURA N6.3 **€ 7.000 CODICE NATURA N6.7**

TRASMISSIONE DEL MODELLO
DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA

QUADRI AGGIUNTIVI

Elenco dei quadri che puoi aggiungere alla tua dichiarazione

Quadro	Descrizione	Azione
Quadro VC – Esportatori e operatori assimilati	Acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativi a tutte le attività esercitate	+
Quadro VD	Cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio (Art. 8 d.l. n. 351/2001)	+
Quadro VJ	Determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni	+
Quadro VH	Variazioni delle comunicazioni periodiche	+
Quadro VM	Versamenti immatricolazione auto UE	+
Quadro VN	Dichiarazioni integrative a favore	+
Quadro VO	Comunicazioni delle opzioni e revoche	+
Quadro VP	Liquidazioni periodiche IVA	+
Quadro VQ	Versamenti periodici omessi	+

ES. OMESSO/TARDIVO INVIO ESTEROMETRO

TRASMISSIONE DEL MODELLO
DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA

ANALISI DEI SINGOLI QUADRI (LIPE IV TRIMESTRE NON ALLEGATA AL MODELLO)

VL30

Ammontare IVA periodica:	IVA periodica dovuta:	IVA periodica versata:
1 € 21.894 ,00	2 € 21.894 ,00	3 € 21.894 ,00
IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità:		IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento:
4 € ,00		5 € ,00

VL31 Ammontare dei debiti trasferiti:
1 € ,00

VL32 IVA a debito:
1 € ,00

VL33 IVA a credito:
1 € 51 ,00

VL34 Credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale:
1 € ,00

VL35 Credito ricevuto da società di gestione del risparmio utilizzato in sede di dichiarazione annuale:
1 € ,00

VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale:
1 € ,00

VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n.351/2001:
1 € ,00

VL38 Totale IVA dovuta (VL32 – VL34 – VL35 + VL36):
1 € ,00
VL32 – VL34 – VL35 + VL36

VL39 Totale IVA a credito (VL33 – VL37):
1 € 51 ,00
VL33 – VL37

VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito:
1 € ,00

VL41

Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata:	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo:
1 € ,00	2 € ,00

SALVATAGGIO DEI QUADRI

Sezione IV - IVA ammessa in detrazione

	VF70 - Totale rettifiche (indicare con il segno +/–):	VF71 - Totale rettifiche (indicare con il segno +/–):
2	€ ,00	2 € 3.477 ,00

Salva quadro | Ripristina quadro

TRASMISSIONE DEI MODELLI

Anteprima PDF

E' possibile visualizzare l'anteprima pdf della tua dichiarazione iva.

Visualizza pdf

Invia

Non puoi procedere all'invio della tua dichiarazione iva perché sono presenti segnalazioni bloccanti.

Invia

Ripristina

E' possibile ripristinare i dati della tua dichiarazione precompilata originale così come era stata predisposta dall'Agenzia delle Entrate.

Ripristinare la dichiarazione precompilata originale comporta la cancellazione dei dati eventualmente modificati.

Ripristina

TRASMISSIONE DEL MODELLO

ERRORI E CORREZIONI

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

CORREZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA

ENTRO IL 30 APRILE

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa
	X	

NEI 90 GG DAL 30 APRILE - DICHIARAZIONE GIA PRESENTATA

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa
		1

ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa
		1

RETTIFICA DICHIARAZIONE GIÀ PRESENTATA IN BASE ALLE COMUNICAZIONI INVIATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 634 - 636 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa
		2

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

DICHIARAZIONE CON QUADRI IN BIANCO

Dichiarazione presentata nei termini(tardiva)

ma

con

quadri in bianco

Omessa

Infedele

Corte di Cassazione sentenza n. 18532 del 4/5/2023

Corte di Cassazione sentenza n. 5141 del 14/02/2022

Dichiarazione con i soli dati necessari ad individuare il contribuente
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sentenza n. 3678/02/2023

È POSSIBILE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

ART. 13 D. LGS. N. 74/2000

MODIFICATO DALL'ART. 39 CO. 1 LETT. Q-BIS D.L. 124/2019

I reati di cui agli articoli ((2, 3,)) 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ….

Art. 13 D. Lgs. N. 74/2000

- Art. 2: Dichiarazione **fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 3: Dichiarazione **fraudolenta** mediante altri artifici
- **Art. 4: Dichiarazione Infedele**
- Art. 5: **Omessa dichiarazione**

….sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE

ART. 4 E 5 D. LGS. N. 74/2000

Salva testo

Articolo 4

Dichiarazione infedele.

In vigore dal 25/12/2019

Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 39

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma 1, lettere a) e b).

IMPOSTA EVASA € 100.000

Salva testo

Articolo 5

Omessa dichiarazione.

In vigore dal 25/12/2019

Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 39

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

IMPOSTA EVASA € 50.000

OMESSA DICHIARAZIONE

RISPOSTA INTERPELLO 450/2023

Omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione – Sanzioni applicabili e relativo ravvedimento operoso – Decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472

1/2

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, il versamento integrale delle relative imposte **comporta l'applicazione della sanzione fissa** di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (euro 250 ovvero 200 qualora la dichiarazione, anche se omessa, sia presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza)

solo nell'ipotesi in cui

detto versamento sia stato effettuato entro il termine di cui agli articoli 8, commi 1 e 6, nonché 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (**ovvero entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione**).

OMESSA DICHIARAZIONE

RISPOSTA INTERPELLO 450/2023

Omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione – Sanzioni applicabili e relativo ravvedimento operoso – Decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472

2/2

Pertanto,

scaduto il suddetto termine,

anche ove sia riscontrato il versamento del debito d'imposta da parte del contribuente,

deve applicarsi

la sanzione proporzionale di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (**dal 120 al 240 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 250 ovvero dal 60 al 120 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza**).

I SOGGETTI OBBLIGATI
I SOGGETTI ESONERATI

I SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali

Salvo esoneri

SOGGETTI ESONERATI

- **Rappresentanti fiscali "leggeri (ex art. 44, comma 3, DL 331/93)**
  i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta
- **Imprese extra Ue identificate in Italia**
  Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE - One Stop Shop non Ue" o "Oss non Ue"
- **Imprese di intrattenimento in regime speciale art. 74 decreto Iva**
- **Associazioni e società in regime speciale L. 398/1991**
- **Settore agricoltura**
- Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972)
- Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).

SOGGETTI ESONERATI

SOGGETTI ESENTI

Soggetti totalmente esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972)

L'esonero dalla dichiarazione Iva non trova applicazione qualora il contribuente, effettui alcune operazioni es.:

- un medico che effettua un convegno;
- è stato posto in essere un acquisto intracomunitario;
- si deve procedere alla rettifica della detrazione Iva;
- sono stati effettuati acquisti con applicazione del Reverse Charge Interno

Nel caso in cui la dichiarazione viene comunque presentata

FLAG RIGO VF32

SOGGETTI ESONERATI

SOGGETTI ESENTI

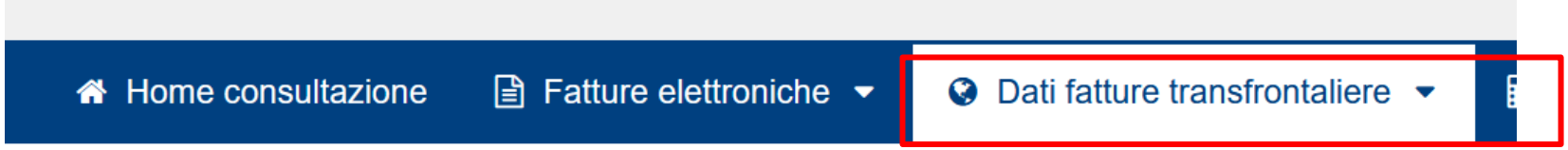

Sono stati effettuati acquisti con applicazione del Reverse Charge

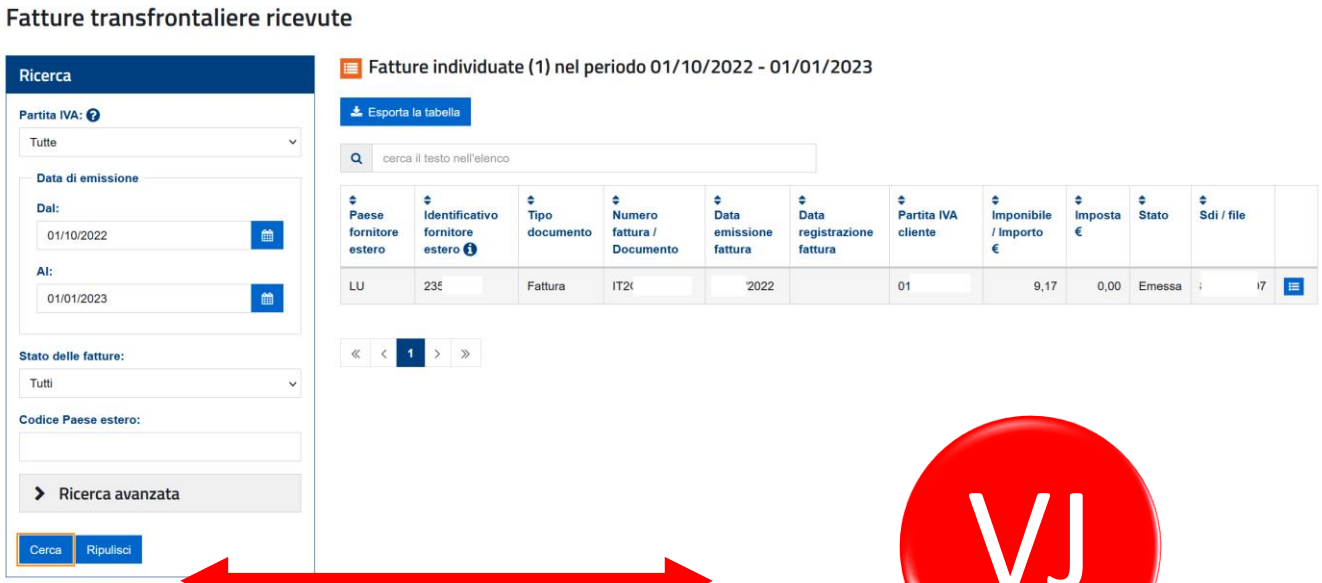

DECADE L'ESONERO

SOGGETTI ESONERATI

- Le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi", articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)
- **i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni**

CONTROLLO DEI SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO

CIRCOLARE N. 32/E/2023

CONTROLLO SUPERAMENTO SOGLIE

L'INGRESSO NEL REGIME FORFETARIO NEL 2023,

- ***PER CHI NON LO APPLICAVA NEL 2022, DIPENDE DALL'AMMONTARE – AL NETTO DELL'IVA ADDEBITATA IN RIVALSA – DEI RICAVI CONSEGUITI IN BASE ALL'ARTICOLO 109 DEL TUIR, PER COLORO CHE HANNO OPERATO IN CONTABILITÀ ORDINARIA,***

- ***O DEI RICAVI E COMPENSI INCASSATI, RISPETTIVAMENTE, PER COLORO CHE HANNO ADOTTATO IL REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO E PER I PROFESSIONISTI.***

CONTROLLO DEI SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO

CIRCOLARE N. 32/E/2023

CONTROLLO SUPERAMENTO SOGLIE ANNO PRECEDENTE

3.1. Effetti ai fini IVA

3.1.1. Rettifica dell'IVA non addebitata in rivalsa

In considerazione del richiamo normativo ai ricavi o compensi «*percepiti*», ciò che rileva ai fini del superamento del limite di 100.000 euro è l'incasso[20] dei medesimi e non l'emissione della relativa fattura. Ne discende che la fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro in corso d'anno, se emessa contestualmente all'incasso, deve esporre l'IVA a debito. Laddove, invece, l'incasso avvenga in un momento successivo all'emissione della fattura, in linea generale, gli obblighi ai fini IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell'anzidetta operazione e dovrà essere, altresì, integrata la fattura alla quale l'incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all'incasso medesimo.

CONTROLLO DEI SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO

CIRCOLARE N. 32/E/2023

Professionista che nel mese di settembre 2023 abbia già fatturato e incassato compensi per 80.000 euro e che nel mese di ottobre emetta, nell'ordine:

- **la fattura n. 30 di 4.000 euro,**
- **la fattura n. 31 di 30.000 euro**
- **la fattura n. 32 di 5.000 euro.**

<u>Il 20 novembre è incassata la fattura n. 31 di 30.000 euro</u>

LA FATTURA N. 31 COMPORTA IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI 100.000 EURO IN CORSO D'ANNO

SE EMESSA CONTESTUALMENTE ALL'INCASSO, DEVE ESPORRE L'IVA A DEBITO.

LADDOVE L'INCASSO AVVENGA IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA GLI OBBLIGHI AI FINI IVA SONO ASSOLTI A PARTIRE DAL MOMENTO IN CUI È STATO INCASSATO IL CORRISPETTIVO DELL'ANZIDETTA OPERAZIONE E DOVRÀ ESSERE, ALTRESÌ, INTEGRATA LA FATTURA ALLA QUALE L'INCASSO SI RIFERISCE, ANCORCHÉ EMESSA ANTECEDENTEMENTE ALL'INCASSO MEDESIMO

NOTA DI VARIAZIONE EX ARTICOLO 26, COMMA 1, DEL DECRETO IVA

CONTROLLO DEI SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO

CIRCOLARE N. 32/E/2023

Professionista che nel mese di settembre 2023 abbia già fatturato e incassato compensi per 80.000 euro e che nel mese di ottobre emetta, nell'ordine:

- **la fattura n. 30 di 4.000 euro,**
- **la fattura n. 31 di 30.000 euro**
- **la fattura n. 32 di 5.000 euro.**

<u>Il 20 novembre è incassata la fattura n. 31 di 30.000 euro</u>

FATTURE N. 30 E N. 32?

NON DEVONO, INVECE, ESSERE RETTIFICATE

CONTROLLO DEI SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO

- **Anno 2023: il superamento della soglia dei 100.000 € di ricavi e compensi percepiti durante l'anno 2023.**
- **Anno 2024: il verificarsi di una causa di esclusione dal regime nell'anno di imposta 2023 con conseguente accesso al regime ordinario IVA.**
- **Anno 2022: la sussistenza delle condizioni per il mancato accesso al regime fin dal primo gennaio 2023 (es. accettazione in eredità nel 2023 di una quota di una società di persone per un evento verificatosi nell'anno di imposta 2022)**

Ai fini della fuoriuscita dal regime non rilevano le operazioni in reverse charge interno e esterno e l'eventuale versamento dell'IVA

CONTROLLO DEI SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO

RIGO VA14 E IL RIGO VF70

Fuoriuscita

Ingresso

VA14	Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	1

RETTIFICA DELL'IVA DETRATTA

VF70	**TOTALE rettifiche** (indicare con il segno +/–)	,00

Il regime forfettario è «regime naturale» per i contribuenti minori che non ricadono nelle cause di esclusione - Risoluzione 64/E/2018

PROSPETTO D
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Art. 19 bis - 2	1	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)
	2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)
	3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)
	4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)
Art. 19, comma 1	5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati nell'anno precedente
TOTALE	6	Somma algebrica dei righi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF70)

Ingresso

Fuoriuscita

RETTIFICA DELL'IVA NON DETRATTA

VF70	**TOTALE rettifiche** (indicare con il segno +/–)	,00

CONTROLLO DEI SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO

TRASMISSIONE DEL QUADRO VO

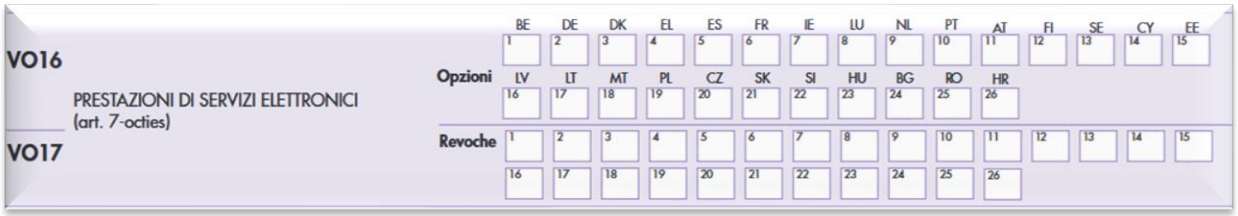

Applicazione dell'IVA nello Stato di residenza del cessionario/committente sotto la soglia di € 10.000

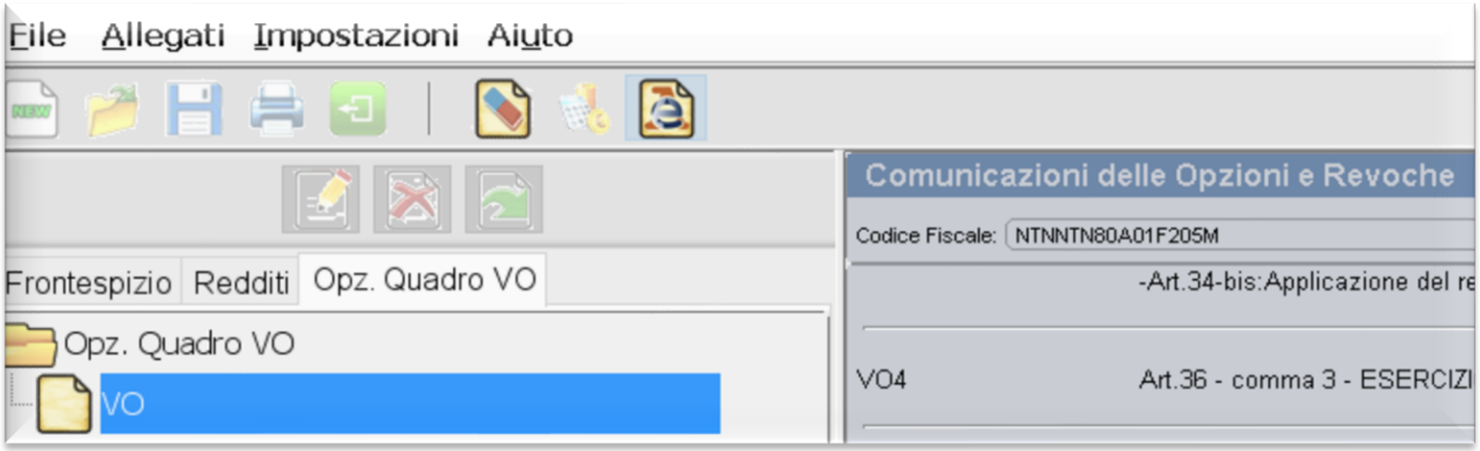

ALTRI ELEMENTI DEL FASCICOLO

LE NOVITÀ 2024

LE NOVITÀ DEL MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2024

ELIMINAZIONE DEL QUADRO VB

COMMA 2 DELL'ART. 15 D.LGS. 8 GENNAIO 2024, N. 1
(RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI)

DECRETO ATTUATIVO DELLA - LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111 DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE

Soppressione dell'obbligo di indicazione nella dichiarazione IVA (e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi) degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605.

LE NOVITÀ DEL MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2024

ELIMINAZIONE DEI RIGHI: VA16(VS23)

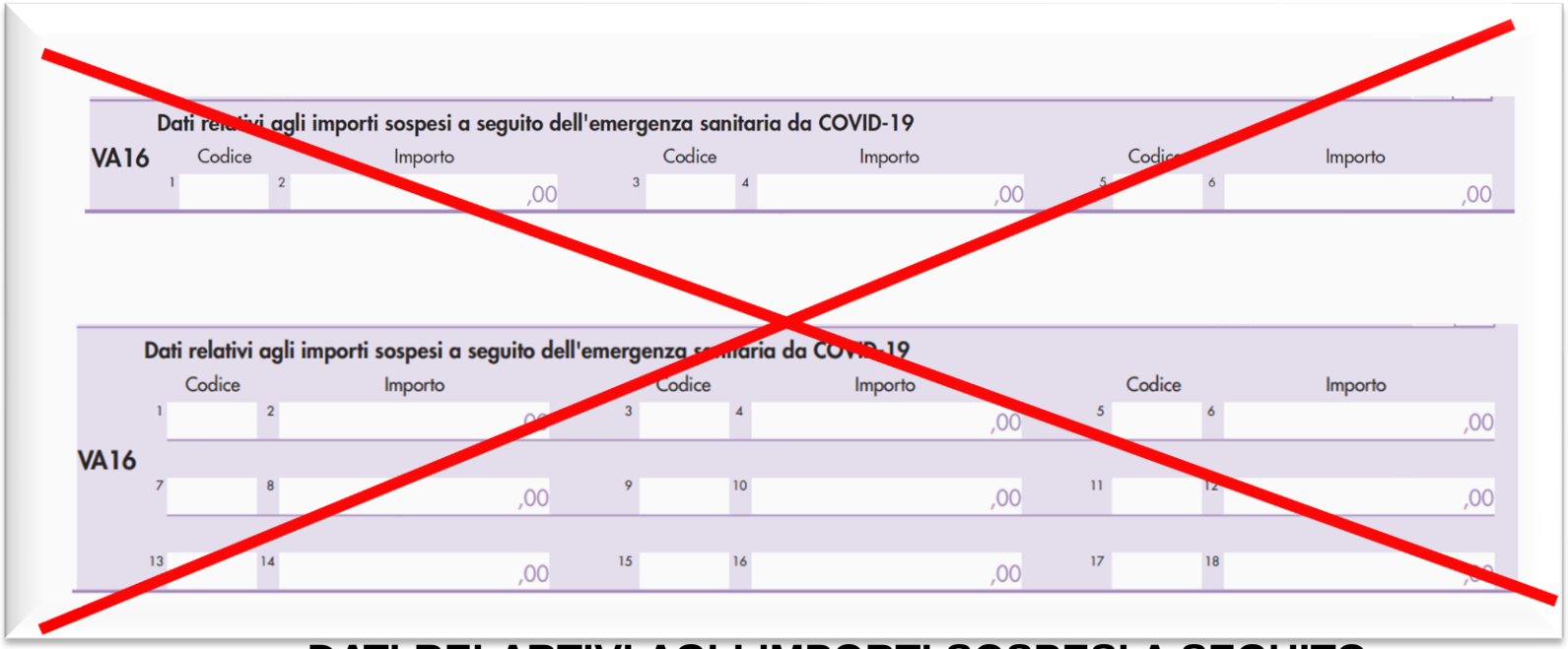

DATI RELARTIVI AGLI IMPORTI SOSPESI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

LE NOVITÀ DEL MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2024

ELIMINAZIONE QUADRO CS

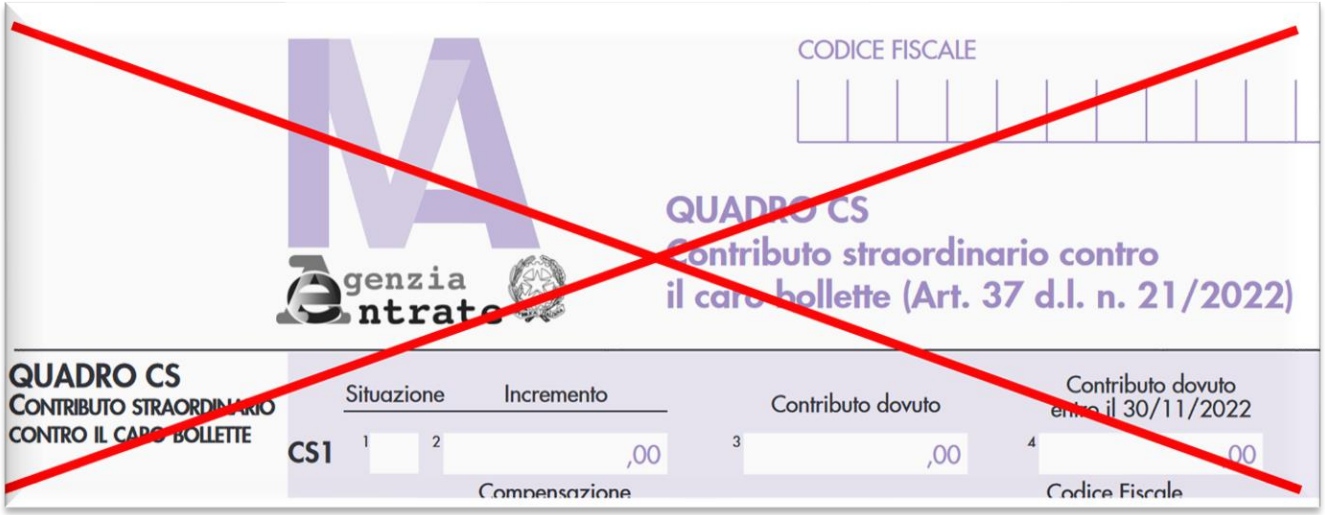

Il quadro era stato previsto per consentire ai soggetti passivi INTERESSATI dal contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.

LE NOVITÀ DEL MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2024

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONI AL 7 E 7,3%

ELIMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL 9,5% RIORDINO RIGHI QUADRI VE, VF

QUADRO VE
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI

Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)

Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta

	1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
VE1	,00	2	,00
VE2	,00	4	,00
VE3	,00	6,4	,00
VE4	,00	7	,00
VE5	,00	7,3	,00
VE6	,00	7,5	,00
VE7	,00	8,3	,00
VE8	,00	8,5	,00
VE9	,00	8,8	,00
VE10	,00	10	,00
VE11	,00	12,3	,00

Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta

	1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
VF1	,00	2	,00
VF2	,00	4	,00
VF3	,00	5	,00
VF4	,00	6,4	,00
VF5	,00	7	,00
VF6	,00	7,3	,00
VF7	,00	7,5	,00
VF8	,00	8,3	,00
VF9	,00	8,5	,00
VF10	,00	8,8	,00
VF11	,00	10	,00
VF12	,00	12,3	,00
VF13	,00	22	,00

SEZ. 3-B
Imprese agricole (art.34)

		1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
VF38	**Riservato alle imprese agricole miste** - Totale operazioni imponibili diverse	,00		,00
VF39		,00	2	,00
VF40		,00	4	,00
VF41		,00	6,4	,00
VF42		,00	7	,00
VF43	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del	,00	7,3	,00

LE NOVITÀ DEL MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2024

SOPPRESSIONE CAMPO 9 RIGO VF34

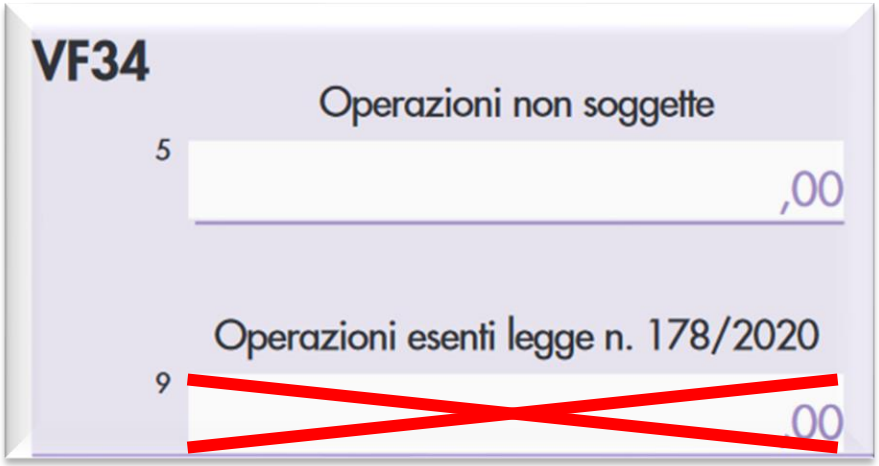

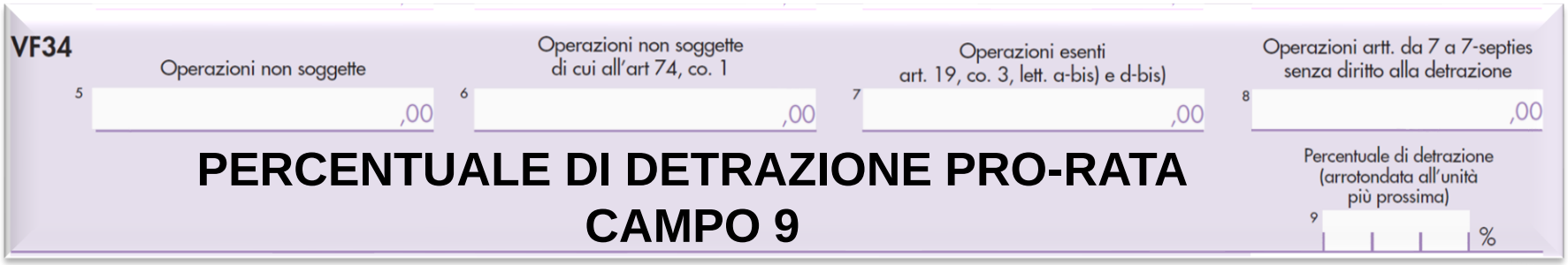

PERCENTUALE DI DETRAZIONE PRO-RATA CAMPO 9

LE NOVITÀ DEL MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2024

NUOVO CAMPO 3 RIGO VL8

Sez. 2 - Credito anno precedente	**VL8**	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2022 *o credito annuale non trasferibile (*)*	1	,00
		di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	2	,00
		di cui eccedenza dell'ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dell'ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata	3	,00
	VL9	Credito compensato nel modello F24		,00
	VL10	*Eccedenza di credito non trasferibile (*)*		,00
	VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	1	,00
		Gruppo IVA (*)	2	,00
	VL12	Versamenti periodici omessi	1	,00
		Gruppo IVA (*)	2	,00

Eccedenza a credito risultante dall'ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall'ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata

LE NOVITÀ DEL MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2024

NUOVO CAMPO "REVOCA" RIGO VO36

Attività oleoturistica – Art. 1, commi 513 e 514, legge n. 160 del 2019
Rigo VO36, la **casella 1** deve essere barrata dai soggetti esercenti l'attività oleoturistica di cui all'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che hanno optato per la detrazione dell'IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano, pertanto, di non essersi avvalsi della determinazione forfetaria dell'imposta prevista dall'art. 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

REVOCA OPZIONE DETERMINAZIONE IVA E REDDITI NEI MODI ORDINARI SETTORE OLEOTURISMO

VO36	ATTIVITÀ OLEOTURISTICA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art.1, commi 513 e 514, legge n. 160/2019)	Opzione 1	Revoca 2

LA COSTRUZIONE DEL FASCICOLO

I CONTROLLI

LA COSTRUZIONE DEL FASCICOLO

DAI DOCUMENTI AL MODELLO

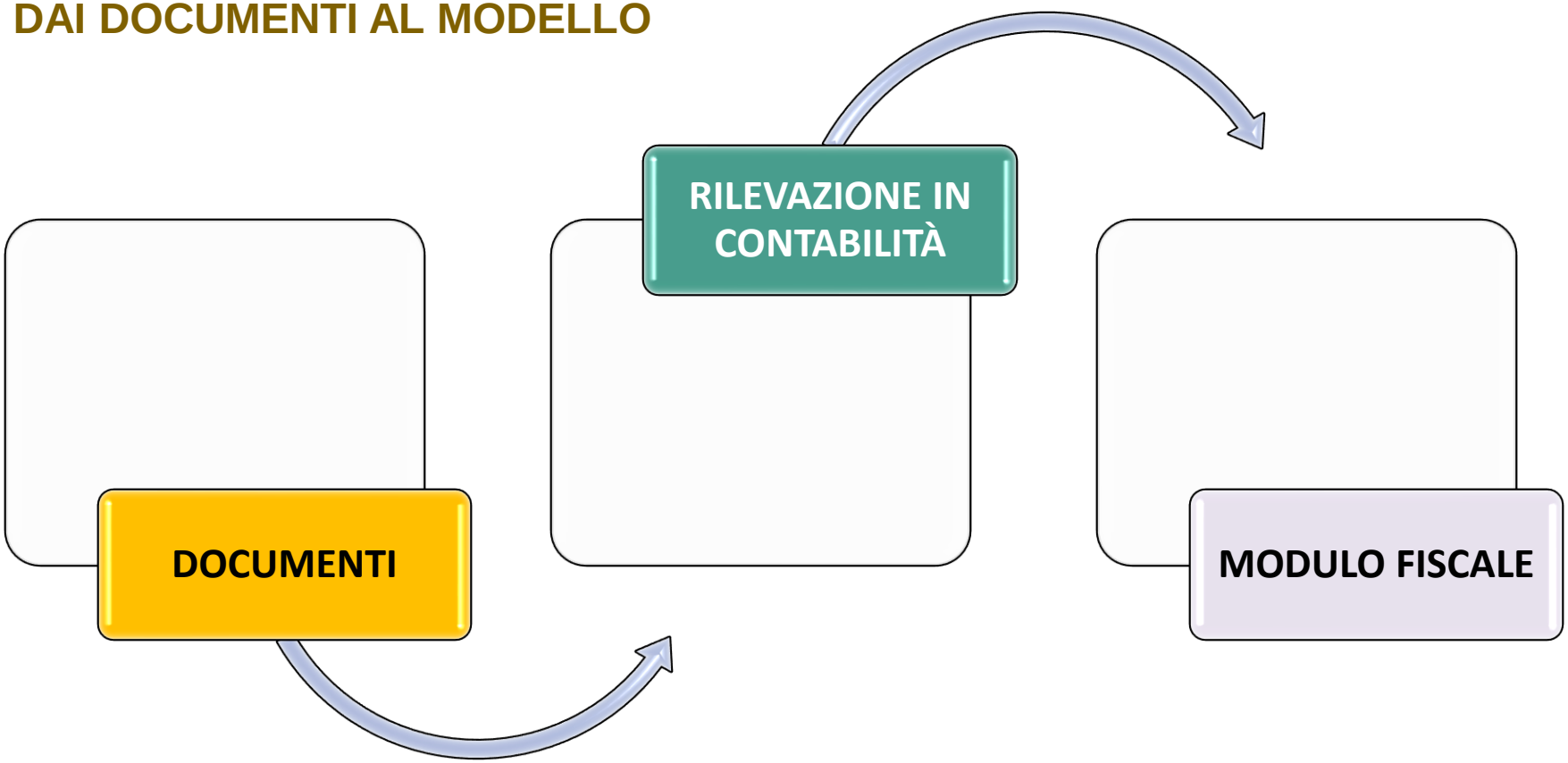

INTERCETTARE ANOMALIE

LA COSTRUZIONE DEL FASCICOLO

DAI DOCUMENTI AL MODELLO

COSTRUZIONE DEL DICHIARATIVO

- GESTIONE TRADIZIONALE MANUALE
- GESTIONE AUTOMATIZZATA
- GESTIONE CON IA
- DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA

ERRORI OVERCONFIDENCE

LA COSTRUZIONE DEL FASCICOLO

SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione	**VF70**	**TOTALE rettifiche** (indicare con il segno +/–)
	VF71	**IVA ammessa in detrazione**

VE26	**TOTALE** (VE24 ± VE25)

VJ19	**TOTALE IMPOSTA** (somma dei righi da VJ1 a VJ18)

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE			DEBITI	CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	**VL1**	**IVA a debito** (somma dei righi VE26 e VJ19)	,00	
	VL2	**IVA detraibile** (da rigo VF71)		,00
	VL3	**IMPOSTA DOVUTA** (VL1 – VL2)	,00	
		ovvero		
	VL4	**IMPOSTA A CREDITO** (VL2 – VL1)		,00

MODELLO IVA 2024
Periodo d'imposta 2023

CODICE FISCALE

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

Agenzia Entrate

I CONTROLLI

LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

I CONTROLLI

LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

COMMA 3 - ART. 8 DPR N. 322/1998

Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

DIRITTO ALLA DETRAZIONE

ART. 6 D.P.R. n. 633/1972 - ART. 19 D.P.R. n. 633/1972

CIRCOLARE ADE 1/E/2018

Requisiti

per maturazione del diritto alla detrazione **dell'IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati:**

- ✓ **sul piano sostanziale: l'effettuazione dell'operazione;**
- ✓ **sul piano formale: il possesso di un valido documento d'acquisto.**

Termini per l'esercizio del diritto

entro il termine di presentazione della Dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i sopraindicati requisiti e con riferimento al medesimo anno.

I CONTROLLI

FATTURA DI ACQUISTO DICEMBRE 2023

Contribuente Iva Mensile

Ricevuta
(o presa visione in caso di «mancata consegna») entro il 31/12/2023
Annotata entro il 31/12/2023:

- ✓ **Liquidazione dicembre 2023 – Se a debito Versamento 16/01/2024**
- ✓ **DICHIARAZIONE IVA 2024**

Ricevuta
(o presa visione in caso di «mancata consegna»)
il 01/01/2024
Annotata a gennaio 2024

- ✓ **Liquidazione gennaio 2024 - Se a debito**
  (superiore ad € 100,00 - Art. 9 D.LGS. 8 GENNAIO 2024, N. 1)
  Versamento 16/02/2024
- ✓ **DICHIARAZIONE IVA 2025**

(COMMI 1 E 1-BIS DELL'ART. 1 D.P.R. DEL 23/03/1998 N. 100)

LE DETRAZIONI

FATTURA DI ACQUISTO DICEMBRE 2023

IPOTESI TRATTATA NELLA CIRCOLARE 1/E/2018

Fattura ricevuta
(o presa visione in caso di «mancata consegna») entro il 31/12/2023
Annotata a Gennaio 2024 (entro il 30 aprile 2024)

- ✓ **In apposito sezionale con periodo di riferimento 2023**
- ✓ **No liquidazione Gennaio 2024**
- ✓ **Recupero in DICHIARAZIONE IVA 2024**

SE L'ANNOTAZIONE AVVIENE NEL SEZIONALE DOPO IL 29 FEBBRAIO 2024 - OVVERO DOPO L'INVIO DELLA LIPE?

PER L'ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE È NECESSARIO IL SEZIONALE 2023? OVVERO POSSO ANNOTARE NEI REGISTRI DI COMPETENZA 2024 RISPETTANDO IL TERMINE DEL 30 APRILE?

LE DETRAZIONI

FATTURA DI ACQUISTO DICEMBRE 2022

PER L'ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE È NECESSARIO IL SEZIONALE 2023? OVVERO POSSO ANNOTARE NEI REGISTRI DI COMPETENZA 2024 RISPETTANDO IL TERMINE DEL 30 APRILE?

ANNOTAZIONE IN APPOSITO REGISTRO RELATIVO ALL'ANNO 2023

- **Art. 19 DPR 633/1972 - Detrazione**

  Il diritto …….è esercitato al più tardi con la dichiarazione **RELATIVA ALL'ANNO** in cui il diritto alla detrazione è sorto ……
- **Art. 25 DPR 633/1972 - Registrazione degli acquisti**

  *……e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa **all'anno di ricezione della fattura** e **CON RIFERIMENTO AL MEDESIMO ANNO**.*
- **Circolare 1/E/2018 – Pag. 10**

  *qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa **DOVRÀ** essere effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l'imposta - non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2018.*

I CONTROLLI
LE FATTURE MESSE A DISPOSIZIONE

I CONTROLLI

FATTURE MESSE A DISPOSIZIONE

COSTITUZIONE SNC – 27/12/2023

ACQUSTI BENI E SERVIZI AL 31/12/2023

Prima dell'acquisto del software fatturazione – assenza codice destinatario	Prima della registrazione indirizzo telematico in F.C.

FATTURE MESSE A DISPOSIZIONE IN F.C FINO AL 31/12/2023

NO POSSESSO DOCUMENTO ANNO 2023	NO DETRAZIONE IVA ANNO 2023

PRESA VISIONE IL 07/01/2024

FATTURA RICEVUTA IL 07/01/2024

POSSESSO DEL DOCUMENTO NEL 2024	DETRAZIONE IVA NEL 2024

I CONTROLLI
FATTURE MESSE A DISPOSIZIONE

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Piccole e medie imprese

Risposta n. 435/2023

OGGETTO: Dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA – "presa visione" della fattura elettronica – articolo 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

PRESA VISIONE TARDIVA/NEGLIGENTE FATTURE MESSE A DISPOSIZIONE -> CONTESTABILE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

I CONTROLLI

FRONTESPIZIO – QUADRO VA

I CONTROLLI

PRIMA PARTE DEL MODELLO: IL FRONTESPIZIO

Informativa Privacy

- ❑ **Tipo dichiarazione**
- ❑ **Dati del contribuente - Numero Moduli**
- ❑ **Firma e visto di conformità/esonero**
- ❑ **Sottoscrizione organo di controllo e impegno alla trasmissione telematica**

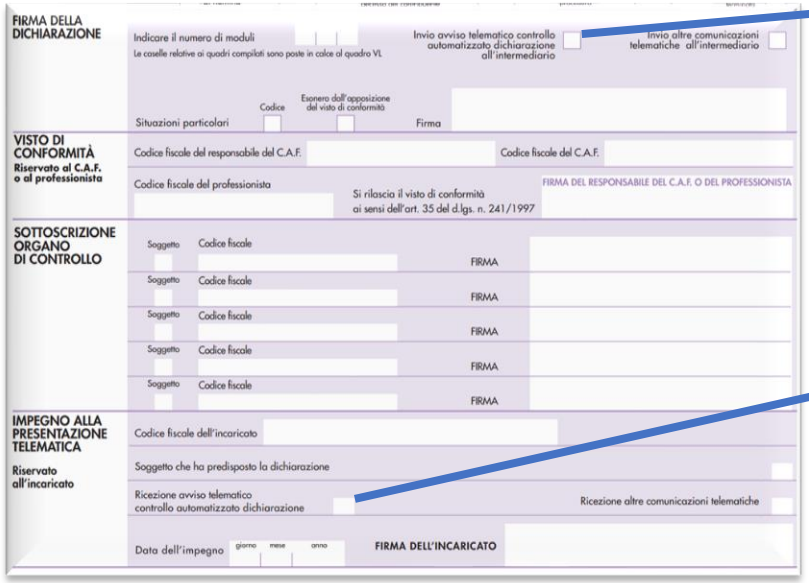
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Indicare il numero di moduli
Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL
Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario
Situazioni particolari
Codice
Esonero dall'apposizione del visto di conformità
Firma
VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.
Codice fiscale del C.A.F.
Codice fiscale del professionista
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO
Soggetto
Codice fiscale
FIRMA
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Riservato all'incaricato
Codice fiscale dell'incaricato
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione
Ricezione altre comunicazioni telematiche
Data dell'impegno
giorno
mese
anno
FIRMA DELL'INCARICATO

CONTRIBUENTE

Invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione barrando la casella "Invio avviso tele matico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario.

ACCETTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

RICEZIONE AVVISI TELEMATICI

I CONTROLLI

IL QUADRO VA

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2

VA1 **Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie**
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3
Credito dichiarazione IVA/2021 ceduto 4 ,00

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1

VA3 **Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori** (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

VA1	Operazioni Straordinarie Partita iva del soggetto fuso, scisso, ecc
VA2	Deve essere indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione. • In caso di esercizio di **più attività tenute con contabilità unificata**, nell'unico modulo, deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente con riferimento al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta. • Nell'ipotesi di esercizio di più attività tenute con **contabilità separate ai sensi dell'art. 36, deve essere indicato in ogni modulo il codice dell'attività ad esso relativo**

I CONTROLLI

IL QUADRO VA

COMMA 2 - ART. 8 DPR N. 322/1998

Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente; per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta; ***per l'effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle Entrate è in grado di acquisire direttamente.***

VA5	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50% - **IMPONIBILE E IMPOSTA**
VA13	**Operazioni vs condomini** escluse le forniture di acqua, energia elettrica e gas nonché le operazioni che hanno comportato la percezione di compensi soggetti a ritenute alla fonte - **IMPONIBILE**

I REDDITI
E IL MODELLO IVA

IL RIGO VA15

IL RIGO VA15
LE SOCIETÀ DI COMODO

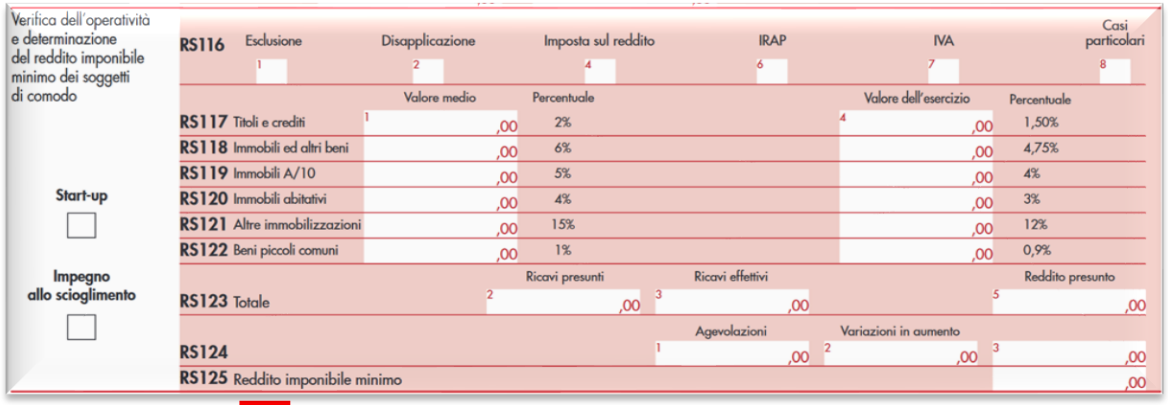

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up ☐

Impegno allo scioglimento ☐

RS116	Esclusione 1	Disapplicazione 2	Imposta sul reddito 4	IRAP 6	IVA 7	Casi particolari 8

		Valore medio	Percentuale	Valore dell'esercizio	Percentuale
RS117	Titoli e crediti	1 ,00	2%	4 ,00	1,50%
RS118	Immobili ed altri beni	,00	6%	,00	4,75%
RS119	Immobili A/10	,00	5%	,00	4%
RS120	Immobili abitativi	,00	4%	,00	3%
RS121	Altre immobilizzazioni	,00	15%	,00	12%
RS122	Beni piccoli comuni	,00	1%	,00	0,9%

		Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Reddito presunto
RS123	Totale	2 ,00	3 ,00	5 ,00

		Agevolazioni	Variazioni in aumento	
RS124		1 ,00	2 ,00	3 ,00
RS125	Reddito imponibile minimo			,00

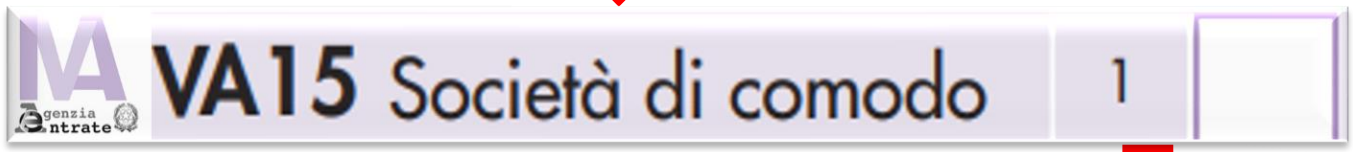

IL RIGO VA15
SOCIETÀ DI COMODO

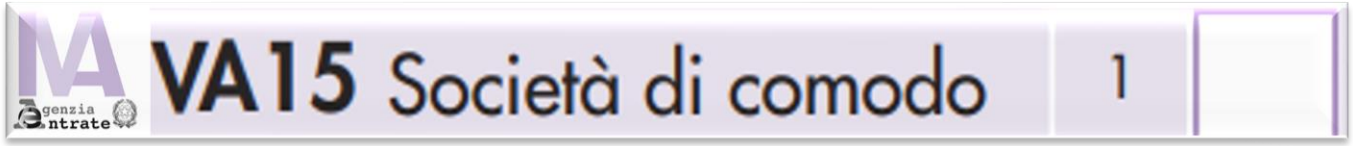

CODICE DA INDICARE

- "1" **società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione – ANNO 2023**
- "2" società di comodo per l'**ANNO 2023** e per l'**ANNO 2022**
- "3" società di comodo nell'**ANNO 2023, 2022** e per l'**ANNO 2021**
- "4" società di comodo **ANNO 2023, 2022** e per l'**ANNO 2021 ovvero** non ha posto in essere nel triennio:
  - cessioni di beni;
  - prestazioni di servizi;

  per un importo almeno pari a quello dei ricavi presunti calcolati in relazione al cosiddetto test di operatività (Circolare Agenzia delle entrate 4 maggio 2007, n. 25).

IL RIGO VA15

SOCIETÀ DI COMODO

VA15 Società di comodo 1

EFFETTI

- **CODICI "1", "2", "3":** il credito Iva che risulta dalla dichiarazione annuale non può essere né utilizzato in compensazione **orizzontale** con il modello F24, né richiesto rimborso.
  C'è la possibilità di riportare tale credito nell'anno successivo per l'eventuale compensazione verticale.

- **CODICE "4": perdita definitiva del credito Iva annuale.**

NOVITÀ – 07/03/2024

SIAMO A MARZO….. PER L'ANNO 2023 LA SOCIETÀ È DI COMODO?

POSSIAMO COMPENSARE IL CREDITO IVA 2023 DOPO LA TRASMISSIONE DEL MODELLO IVA 2024 E PRIMA DELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI SC2024?

IL RIGO VA15

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE DEL 07/03/2024 - CAUSA C-341/22

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE (TERZA SEZIONE) DICHIARA:

Soggettività passiva

1) *L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso* ***non può condurre a negare*** ***la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell'IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale****, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.*

Diritto alla detrazione

2) L'articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle.

~~VA15 Società di comodo~~ ? ~~1 4~~ 3 2 1

CONTROLLI

OPZIONI FISCALI E CONTABILI - IL QUADRO VO

LE OPZIONI E IL QUADRO VO

IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

ART. 1 – D.P.R N. 442 DEL 10/11/1997

- L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da **COMPORTAMENTI CONCLUDENTI** del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
- La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività.
- E' comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.

ART. 2 – D.P.R N. 442 DEL 10/11/1997

- Il contribuente è obbligato a comunicare l'opzione di cui all'articolo 1 nella prima **DICHIARAZIONE ANNUALE IVA** da presentare successivamente alla scelta operata.
- Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.
- **Resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni**

LE OPZIONI E IL QUADRO VO

COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE

SEZIONE 1

OPZIONI, RINUNCE E REVOCHE AGLI EFFETTI **DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

SEZIONE 2

OPZIONI E REVOCHE AGLI EFFETTI DELLE **IMPOSTE SUI REDDITI**

SEZIONE 3

OPZIONI E REVOCHE AGLI EFFETTI

- **IVA**
- **IMPOSTE SUI REDDITI**

SEZIONE 4

OPZIONE E REVOCA AGLI EFFETTI DELL'**IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI**

SEZIONE 5

OPZIONE E REVOCA AGLI EFFETTI DELL'**IRAP**

LE OPZIONI E IL QUADRO VO

OPZIONE AI FINI DELLE DELL'IVA

- Un contribuente, esercente attività di servizi, ha avuto nell'anno 2022 un fatturato < € 500.000* (< € 800.000* – Altre attività**)**

- Nel 2023 ha liquidato l'IVA trimestralmente (comportamento concludente)

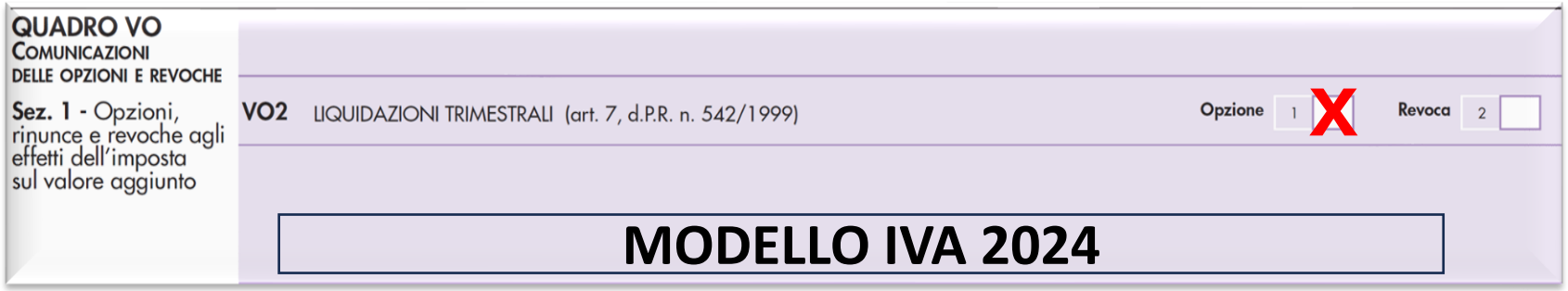

ATTENZIONE PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ

***ART. 14 COMMA 11 L. 183/2011**

«i limiti per la liquidazione trimestrale dell'iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata»

LE OPZIONI E IL QUADRO VO

OPZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Imprese minori

- **le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate,**
- **le persone fisiche che esercitano imprese commerciali(quando non forfettario)**

Regime semplificato, regime naturale

- **ricavi anno precedente < € 500.000 – Attività di servizi**
- **ricavi anno precedente < € 800.000 – Altre attività**

Opzione Ordinaria*

VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 8, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione 1	X	Revoca 2	
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione 1		Revoca 2	

*** Vincolo triennale**

LE OPZIONI E IL QUADRO VO

ALTRE OPZIONI

SEMPLIFICATI» – OPZIONE ART. 18 CO. 5 DPR 600/1973

RIGO VO26

OPZIONE TENUTA REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E PAGAMENTI PER LE IMPRESE MINORI

Sez. 2 - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi					
VO26	TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	X	Revoca 2

OPZIONE AGLI EFFETTI IVA E REDDITO

VO33	REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione	1		Revoca 2

ATTENZIONE PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ

LE OPZIONI E IL QUADRO VO

ALTRE OPZIONI

VO12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998) — Opzione 1 [X] — Revoca 2 [ ]

Anno 2023	Codice Tributo versamento	Scadenza versamento*	Base di riferimento
VH1	6001	16 febbraio	dicembre 2022; in caso di inizio attività gennaio 2023
VH2	6002	16 marzo	gennaio 2023
VH3	6003	16 aprile	febbraio 2023
VH5	6004	16 maggio	marzo 2023
VH6	6005	16 giugno	aprile 2023
VH7	6006	16 luglio	maggio 2023
VH9	6007	16 agosto	giugno 2023
VH10	6008	16 settembre	luglio 2023
VH11	6009	16 ottobre	agosto 2023
VH13	6010	16 novembre	settembre 2023
VH14	6011	16 dicembre	ottobre 2023
VH15	6012	16 gennaio	novembre 2023

Anno 2024	Codice Tributo versamento	Scadenza versamento	Base di riferimento
VH1	6001	16 febbraio	dicembre 2023
VH2	6002	16 marzo	gennaio 2024

Particolarità

Agenzia Entrate

ACCONTO IVA: E' consentita una ulteriore modalità di calcolo, che consiste nel determinare l'acconto IVA in misura pari al 66% dell'IVA dovuta per la liquidazione per il mese di dicembre (da notare che tale liquidazione prende a base le operazioni relative al mese di novembre)

RIMBORSI IVA INFRANNUALI: Con la Risoluzione n. 6/E dell'11 gennaio 2011, è stato chiarito che, ai fini della determinazione dell'eccedenza trimestrale rimborsabile, occorre fare riferimento alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento (non si tiene conto dello sfasamento temporale che influenza le liquidazioni mensili).

«L'opzione, quindi, contrariamente a quanto alcuni ritengono, non attribuisce alcun beneficio di carattere finanziario, ma attribuisce unicamente una agevolazione di carattere procedurale. Difatti il contribuente non "salta" alcun versamento IVA, ma si limita ad effettuare le liquidazioni mensili con un diverso criterio» Guida «La contabilità presso terzi» - Direzione Regionale ADE del Lazio, 2012

CONGUAGLIO PRIMO ANNO DI ADOZIONE

CONTROLLI

IL QUADRO VO, L'E-COMMERCE E IL REGIME OSS

IL QUADRO VO E L'E-COMMERCE

LE SOGLIE

Applicazione dell'IVA nello Stato UE di residenza del cessionario/committente

Soglia di €10.000

ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi (…) e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato

L'opzione applicazione iva paese cessionario/committente sotto la soglia di € 10.000 è comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per **almeno due anni**

PAESI PER I QUALI SI ESERCITA/REVOCA L'OPZIONE

IL QUADRO VO E L'E-COMMERCE

ESEMPIO 1/3

L'azienda ALFA

- **A gennaio 2023 ha avviato l'attività di Vendita a distanza di giocattoli**
- **Nel business plan si prevedeva di superare la soglia di € 10.000 di vendita giocattoli a cittadini privati UE e, in ragione di questa previsione, l'azienda ha aderito al regime OSS**
- **Nell'anno 2023 sono stati venduti giocattoli**
  - **per € 2.000 in Francia;**
  - **per € 4.100 in Germania.**
- **Fin dal mese di agosto 2023 non sono stati più venduti giocattoli a cittadini UE.**

A settembre 2023 è stato chiuso il sito web e c'è stata la fuoriuscita dal regime OSS.

IL QUADRO VO E L'E-COMMERCE

ESEMPIO 2/3

ALFA ha effettuato nell'anno 2023 vendite a distanza intracomunitarie di beni per un ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a 10.000 euro **e pertanto esercita l'opzione, a partire dal 2023**, per l'applicazione dell'IVA nello Stato comunitario di destinazione (Franca e Germania) dei beni barrando la casella corrispondente del rigo **Rigo VO10**

DICHIARAZIONE IVA 2024

IL QUADRO VO E L'E-COMMERCE

ESEMPIO 3/3

A GENNAIO 2024 ALFA RICEVE UN ORDINE DA UN CITTADINO PRIVATO FRANCESE PER L'ACQUISTO DI GIOCATTOLI DEL VALORE DI € 150,00

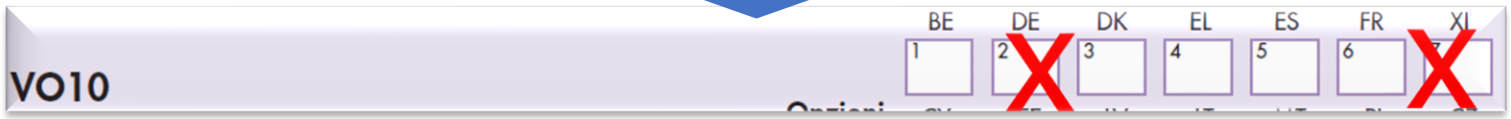

L'OPZIONE ESERCITATA IN DICHIARAZIONE IVA 2024 PER L'ANNO 2023 VALE DUE ANNI

LE VENDITE A DISTANZA IN FRANCIA NEL 2024 PREVEDERANNO L'APPLICAZIONE DELL'IVA FRANCESE
INDIPENDENTEMENTE DALLA SOGLIA E DALL'APPLICAZIONE DEL REGIME OSS

A SCELTA

A) RIATTIVAZIONE REGIME OSS
B) APERTURA POSIZIONE IVA FRANCESE

CONTROLLI QUADRO VE

QUADRO VE
VOLUME D'AFFARI VE50

VE24
Totale imponibile e imposta

\+

IMPORTI DA VE30 A VE38

−

VE39
(operazioni effettuate in anni precedenti con imposta esigibile nel 2023)

−

VE40
(Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni)

CODICE TIPO DOCUMENTO TD26

CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PER PASSAGGI INTERNI (*EX* ART. 36 D.P.R. 633/72)

Il C/P che cede beni ammortizzabili (secondo la definizione dei criteri contabili) che non concorrono al volume di affari ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. n. 633/72, emette una fattura, inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26.

=

Sez. 5 - Volume d'affari **VE50 VOLUME D'AFFARI** (somma dei righi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40) ,00

QUADRO VE
VOLUME D'AFFARI VE50

VE39	*(meno)* Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2023	,00

VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1	,00
		2	,00

IVA PER CASSA
OPZIONE
ARTICOLO 32-BIS
DEL DL 83/2012

IVA PER CASSA PA
ART. 6 C. 5 DPR 633/1972

Le operazioni di cui al presente rigo e la relativa imposta non devono essere comprese nelle prime due sezioni del quadro VE

VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	Revoca	2

RIGHI VF 23 - VF 24 - Diapositiva n. 111

CONTROLLO DEL VOLUME D'AFFARI…….
RETTIFICATO – GLI ESPORTATORI ABITUALI

QUADRO VE
VOLUME D'AFFARI (RETTIFICATO)

VE50

VE32
Cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, che non si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello stato

VE34
Operazioni soggette all'obbligo di fatturazione ex art. 21 co 6-bis d.P.R. n. 633/1972
(Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72)

Tabella dei codici natura IVA

N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72

VOLUME D'AFFARI RETTIFICATO

ESPORTATORE ABITUALE

FORMAZIONE DEL PLAFOND

TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA (Codice natura e descrizione)		Rigo (Colonna) Modello Iva
N3.1	non imponibili - esportazioni	VE30(2)
N3.2	non imponibili - cessioni intracomunitarie	VE30(3)
N3.3	non imponibili - cessioni verso San Marino	VE30(4)
N3.4	non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	VE30(5)

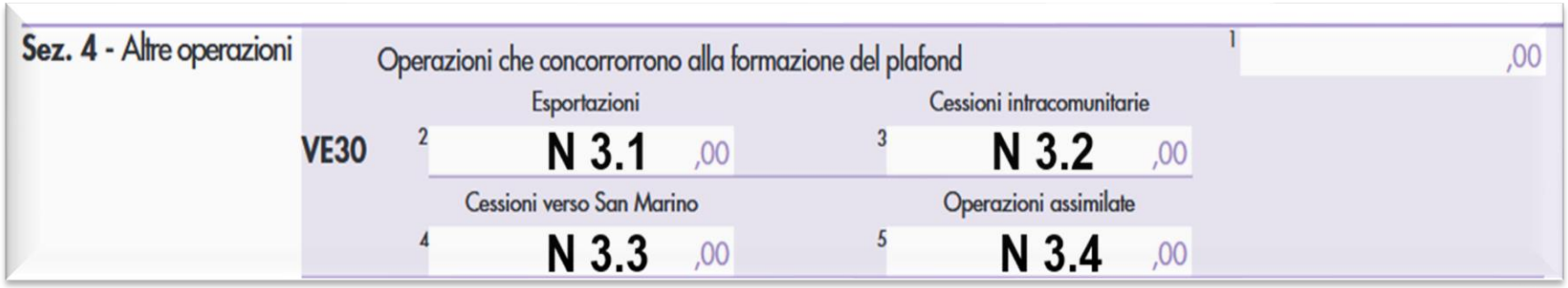

ESPORTATORE ABITUALE

FORMAZIONE DEL PLAFOND – VE30 COLONNA 3 (REGIME OSS)

REGIME OSS

La disciplina introdotta d.lgs. n. 83/2021, in recepimento della riforma unionale, ha previsto una dispensa pressoché generalizzata, per i soggetti che si avvalgono del regime, dagli obblighi

- **di dichiarazione,**
- **fatturazione**
- **e registrazione**

ordinariamente previsti ai fini IVA dal titolo II del DPR n. 633/1972

CALCOLO PLAFOND?

ESPORTATORE ABITUALE

FORMAZIONE DEL PLAFOND – VE30 COLONNA 3 (REGIME OSS)

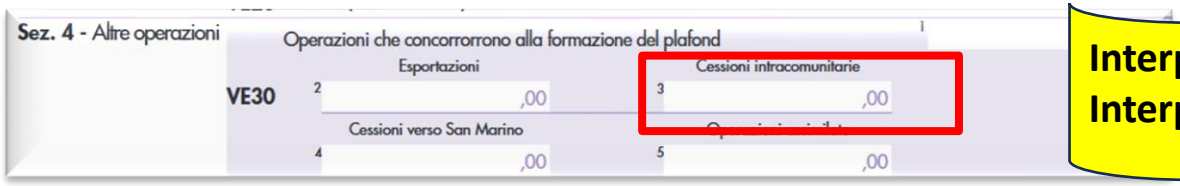

Interpello ADE 802/2021
Interpello ADE 493/2022

FAQ ASSOSOFTWARE 1
08/03/2022

FATTURA - ESPORTATORE NON ABITUALE

- ***Per l'imponibile:*** *Codice Natura N7 – IVA assolta in altro Stato UE.*
- *IVA eventualmente esposta sulla descrizione o sul campo "Altri Dati Gestionali" senza effetti sull'imponibile, Totale fattura al lordo o al netto dell'IVA (il campo non è controllato da SDI).*
- *Oppure l'iva unionale può essere indicata nel campo imponibile di un altro rigo, utilizzando il codice natura N1 o N2.2.*

FATTURA - ESPORTATORE ABITUALE

- ***Per l'imponibile:*** *Codice Natura N 3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie*
- *facendo confluire tali operazioni nel rigo VE30 "Operazioni che concorrono alla formazione del plafond", campo 3 "Cessioni intracomunitarie" della dichiarazione annuale IVA.*

IMPOSTA DI BOLLO

- *Trattandosi di operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione non ci sono i presupposti per l'assoggettamento*

ESPORTATORE ABITUALE

QUADRO VC E RIGO VF17

VF17 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond ,00

AUTOFATTURA TD24 PER LO SPLAFONAMENTO

		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2023		ANNO IMPOSTA 2022	
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1	GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC2	FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC3	MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC4	APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC5	MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC6	GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC7	LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC8	AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC9	SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC10	OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC11	NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC12	DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC13	TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2023					1	,00
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2023			2 ☐ SOLARE		3 ☐ MENSILE	

VC (momento di utilizzazione del plafond): **momento di effettuazione degli acquisti ai sensi dell'art. 6 del decreto IVA; dell' art. 36, comma 2, D.P.R. n. 43/1973 e dell' art. 39, comma 1, D.L. n. 331/1993**

VF17: si deve tenere conto delle **registrazioni** delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione.

Circolare del 19/12/1984 n. 73 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

ESPORTATORE ABITUALE

NUOVO CODICE ERRORE CEDENTE - PRESTATORE

SPECIFICHE TECNICHE FATTURAZIONE ELETTRONICA
VERSIONE 1.8
IN VIGORE DAL PRIMO FEBBRAIO 2024

CODICE SCARTO: 00477
Descrizione: fattura recante titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con Dichiarazione d'intento invalidata

VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	,00

L'IVA DOVUTA DA CESSIONARIO/COMMITTENTE……

IL SOGGETTO EMITTENTE – E IL QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE

REVERSE CHARGE INTERNO - ATTIVO

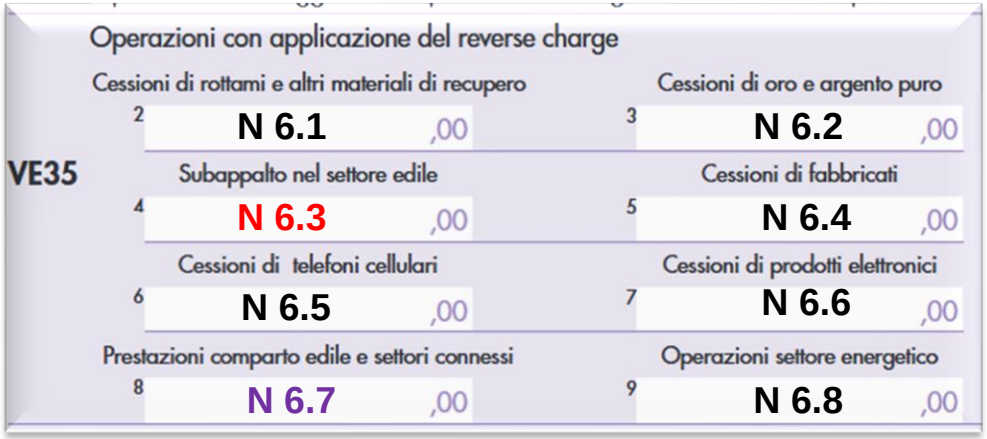

VE35

Operazioni con applicazione del reverse charge

Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2 N 6.1 ,00	Cessioni di oro e argento puro	3 N 6.2 ,00
Subappalto nel settore edile	4 N 6.3 ,00	Cessioni di fabbricati	5 N 6.4 ,00
Cessioni di telefoni cellulari	6 N 6.5 ,00	Cessioni di prodotti elettronici	7 N 6.6 ,00
Prestazioni comparto edile e settori connessi	8 N 6.7 ,00	Operazioni settore energetico	9 N 6.8 ,00

- ✓ **N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero**
- ✓ **N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro**
- ✓ **N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile**
- ✓ **N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati**
- ✓ **N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari**
- ✓ **N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici**
- ✓ **N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi**
- ✓ **N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico**
- ✓ **N6.9 inversione contabile – altri casi**

OPERAZIONI ATTIVE

REVERSE CHARGE INTERNO - ATTIVO

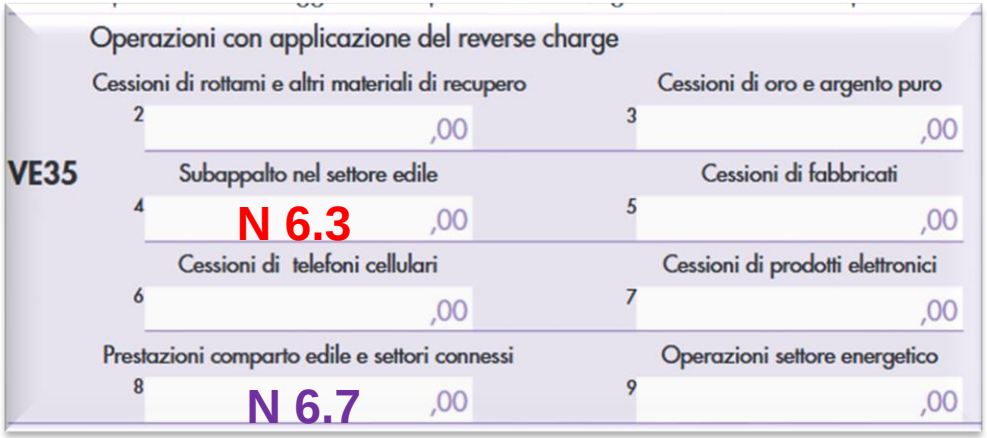

N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

"A tale proposito, si osserva che il contenuto della lettera a-ter) risulta oggettivamente contiguo e complementare rispetto alla previsione di cui alla lettera a) del medesimo sesto comma, ma, al contempo, se ne differenzia sotto molteplici aspetti."

Circolare del 27/03/2015 n. 14

SPLIT PAYMENT

SERVIZI DI PULIZIA A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SERVIZI DI PULIZIA AL COMUNE

- Attività Istituzionale → **Split Payment**
  articolo 17 - ter DPR n. 633/1972
- Attività Commerciale → **Reverse Charge**
  articolo 17, co. 6, lett. a – ter) DPR n. 633/1972

VE38 Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter

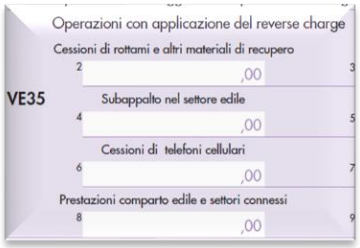

CIRCOLARE N. 15/E DEL 2015

ROTTAMI
CEDENTE

OPERAZIONI	QUADRO RF
Cessioni verso San Marino	**VE30 (ANCHE CAMPO 4)**
Cessioni intracomunitarie	**VE30 (ANCHE CAMPO 3)**
Esportazioni	**VE30 (ANCHE CAMPO 2)**
Cessioni all'interno effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta Codice Natura Fattura elettronica **N6.1** - inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero	**VE35, CAMPO 2** 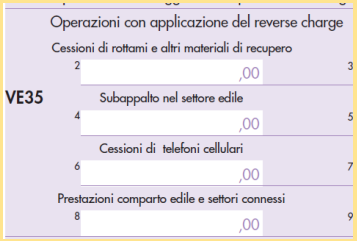 Operazioni con applicazione del reverse charge VE35 Cessioni di rottami e altri materiali di recupero 2 ,00 3 Subappalto nel settore edile 4 ,00 5 Cessioni di telefoni cellulari 6 ,00 7 Prestazioni comparto edile e settori connessi 8 ,00 9
Cessioni all'interno effettuate nei confronti di privati consumatori	**QUADRO VE SEZIONE 2**

QUADRATURA NELL'INVERSIONE CONTABILE ….
IL CESSIONARIO/COMMITTENTE

AUTOFATTURE E INTEGRAZIONE NEL MODELLO VJ

TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA

TIPO DOCUMENTO

TD16 – Reverse charge interno
TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD22 – Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 – Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD28 - Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea) **(Nuove Specifiche tecniche versione 1.8 – dal 01/02/2024)**

AUTOFATTURE E INTEGRAZIONE NEL MODELLO VJ

TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA

PRESTATORE

COMMITTENTE

Operazioni con applicazione del reverse charge

	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		Cessioni di oro e argento puro	
	2	,00	3	,00
VE35	Subappalto nel settore edile		Cessioni di fabbricati	
	4	N 6.3 ,00	5	,00
	Cessioni di telefoni cellulari		Cessioni di prodotti elettronici	
	6	,00	7	,00
	Prestazioni comparto edile e settori connessi		Operazioni settore energetico	
	8	N 6.7 ,00	9	,00

INTEGRAZIONE CON TD16 O CARTACEA

COMMITTENTE

VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00	,00

AUTOFATTURE E INTEGRAZIONE NEL MODELLO VJ

TIPO DOCUMENTO TD17-TD-18-TD19

TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

ESTEROMETRO E INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA ADEMPIMENTI TRA LORO AUTONOMI, SEPPURE UN UNICO ADEMPIMENTO POSSA, IN TALUNI CASI, SODDISFARE ENTRAMBI»
(RISPOSTA 2.7 CIRCOLARE 26/E/2022)

Irrilevanza del documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE e Extra Ue - relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell'imposta in Italia. – Risoluzione 21/E/2015

AUTOFATTURE E INTEGRAZIONE NEL MODELLO VJ

TIPO DOCUMENTO TD17-TD-18-TD19

TIPO DOCUMENTO	QUADRO RF	QUADRO VJ
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto **servizi** dall'estero	**SEZIONE 1**	**RIGO VJ3** acquisti di **servizi** da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 17, comma 2.
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	**SEZIONE 1** **+** **RIGO VF28** **CAMPO 1 E 2**	**RIGO VJ9**
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di **beni** ex art.17 c.2 DPR 633/72	**SEZIONE 1**	**RIGO VJ3** acquisti di **beni** da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 17, comma 2.

AUTOFATTURE E INTEGRAZIONE NEL MODELLO VJ

ROTTAMI

TIPOLOGIE	QUADRO RF	QUADRO VJ
Acquisti all'interno	RIGO VF13	RIGO VJ6
Acquisti da San Marino	VF13 + VF28 CAMPO 6	RIGO VJ1
Importazioni	VF13 + VF28 CAMPO 3	RIGO VJ10

AUTOFATTURE E INTEGRAZIONE NEL MODELLO VJ

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL'ESTEROMETRO VERSIONE 1.9 DEL 5 MARZO 2024

Introduzione della descrizione delle modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI con i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28.

Fornite indicazioni per la compilazione della sezione "AltriDatiGestionali" da parte delle imprese agricole in regime speciale.

Per le note di credito emesse dal C/P finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il C/C, quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un'autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04. Analoga modalità di trasmissione potrà essere adoperata per rettificare, in diminuzione, un precedente documento trasmesso con le Tipologie documento TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28. **Nell'ipotesi di rettifica effettuata con tali modalità il documento trasmesso assume in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini IVA**. In tali casistiche, il C/C, nel documento emesso per rettificare un precedente documento integrativo, dovrà indicare nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> gli estremi della nota di credito ricevuta, quando disponibile.

Esempio:

- il cedente francese emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI) la fattura n. 15 del 05/10/2020 non imponibile di 200 euro per cessione di beni;
- il cessionario residente o stabilito in Italia trasmette a SDI il 06/10/2020 un documento TD18 in cui, con riferimento alla fattura n. 15 del 05/10/2020 del cedente francese, è riportato l'imponibile di 200 euro e l'imposta di 44 euro;
- il cedente francese il 03/11/2020 emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI), con riferimento alla fattura n. 15 del 05/10/2020, una nota di credito dell'importo di 20 euro;
- conseguentemente il cessionario residente o stabilito in Italia può trasmettere a SDI un documento TD18 rettificativo di quello trasmesso il 06/10/2020, riportando un imponibile di - 20 euro e un'imposta di - 4,4 euro e indicando nel campo 2.1.6 gli estremi della nota di credito ricevuta di 20 euro.

IL QUADRO VF

IL QUADRO VF

L'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE E….

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Sez. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni

		1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
VF1	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	2	,00
VF2		,00	4	,00
VF3		,00	5	,00
VF4		,00	6,4	,00
VF5		,00	7	,00
VF6		,00	7,3	,00
VF7		,00	7,5	,00
VF8		,00	8,3	,00
VF9		,00	8,5	,00
VF10		,00	8,8	,00
VF11		,00	10	,00
VF12		,00	12,3	,00
VF13		,00	22	,00
VF17	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00		
VF18	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1 ,00		
	Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	2 ,00		
VF19	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1 ,00 2 ,00		
VF20	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00		
VF21	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	,00		
VF22	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00		
VF23	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1 ,00 2 ,00		
VF24	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2023	,00		

Sez. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino

VF25	**TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI**	,00	,00
VF26	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)		,00
VF27	**TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (VF25 colonna 2 ± VF26)		,00

VF28		Imponibile	Imposta
	Acquisti intracomunitari	1 ,00	2 ,00
		Imponibile	Imposta
	Importazioni	3 ,00	4 ,00
		con pagamento IVA	senza pagamento IVA
	Acquisti da San Marino	5 ,00	6 ,00

VF29 **Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF25):**

1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni
,00	,00	,00	,00

Sez. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione — **VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

agenzie di viaggio	1		spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
beni usati	2		attività agricole connesse	7
operazioni esenti	3		imprese agricole	8
agriturismo	4		enoturismo	9
associazioni operanti in agricoltura	5		oleoturismo	10

Sez. 3-A Operazioni esenti

		Imponibile	Imposta
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1 ,00	2 ,00
VF32	Se per l'anno 2023 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	
VF33	Se per l'anno 2023 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

VF34	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis)	Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
		9 %
VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF17	,00
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis	,00
VF37	**IVA ammessa in detrazione**	,00

Sez. 3-B Imprese agricole (art.34)

		1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
VF38	**Riservato alle imprese agricole miste** - Totale operazioni imponibili diverse	,00		,00
VF39		,00	2	,00
VF40		,00	4	,00
VF41		,00	6,4	,00
VF42		,00	7	,00
VF43	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente	,00	7,3	,00
VF44		,00	7,5	,00
VF45		,00	8,3	,00
VF46		,00	8,5	,00
VF47		,00	8,8	,00
VF48		,00	10	,00
VF49		,00	12,3	,00
VF51	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			,00
VF52	**TOTALI** Somma algebrica dei righi da VF39 a VF51	,00		,00
VF53	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38			,00
VF54	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art.34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72			,00
VF55	**TOTALE IVA ammessa in detrazione** (VF52+VF53+VF54)			,00

Sez. 3-C Casi particolari

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

VF60	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1	
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2	
VF61	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1	

Riservato alle imprese agricole

		Imponibile	Imposta
VF62	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1 ,00	2 ,00

VE → VF

VF → VJ

VF30 ⇄ VE30 → VF60

INFO VF29

Sez. 4
IVA ammessa in detrazione

VF70	**TOTALE rettifiche** (indicare con il segno +/–)	,00
VF71	**IVA ammessa in detrazione**	,00

QUADRO VF
RIGO VF21

VF21	Acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni, al netto dell'IVA, per i quali, **ai sensi dell'art. 19-bis1**, o di altre disposizioni, non è ammessa (o ammessa in misura parziale) la detrazione. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a VF13.

SPESA CARBURANTE AUTOVETTURA NON STRUMENTALE
€ 1.000,00
+IVA

€ 400 — **VF13**

€ 600 — **VF21**

QUADRO VF

RIGO VF22

SOGGETTO CON OPERAZIONI ESENTI

ACQUISTI PER € 10.000 IVA 22%

- Esclusivamente operazioni esenti per i quali l'imposta è totalmente indetraibile ai sensi dell'art. 19, comma 2; → **VF22 € 10.000**
- Ha optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis; → **VF22 € 10.000**

QUADRO VF

VE33 E RIGHI VF60 E VF30

VE33 Operazioni esenti ,00

Attenzione!

[Campo: VE 33 - Col.1]
Il rigo VE33 puo' essere compilato solo se presente il campo VF30 colonna 3 o il rigo VF60

OK

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		
•	agenzie di viaggio	1	
•	beni usati	2	
•	operazioni esenti	3	X
•	agriturismo	4	
•	associazioni operanti in agricoltura	5	

SEZ. 3-C
Casi particolari

VF60	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili		
	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1	X
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2	

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

VF34

1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d) ,00	2 Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili ,00	3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies ,00	4 Beni ammor[illegible]li e passaggi int[illegible]enti ,00
5 Operazioni non soggette ,00	6 Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1 ,00	7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis) ,00	8 Operazioni [illegible] 7 a 7-septies senza diri[illegible] detrazione ,00
			9 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) 15 %

QUADRO VF

RISPOSTA INTERPELLO ADE N. 83/2023

ALFA

- **opera nel settore della navigazione costiera, del trasporto merci e passeggeri nel Mediterraneo**
- **noleggia una unità navale battente bandiera italiana e/o comunitaria funzionale all'assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell'ambito dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili**

Inoltre, tenendo conto di quanto affermato nell'istanza in trattazione, assunto acriticamente in questa sede, ALFA non dispone di alcuna organizzazione specificamente dedicata alla fornitura dei servizi di assistenza/accoglienza alloggiativa, idonea a rendere su base sistematica e coordinata e, dunque, alla stregua di una vera e propria attività economica, le prestazioni di assistenza e ricovero di cui all'art. 10, comma 1, n. 21) del d.P.R. n. 633 del 1972 che caratterizzano il "servizio di noleggio di una unità navale battente bandiera italiana e/o comunitaria funzionale all'assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell'ambito dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", qualificato esente da IVA secondo la risposta n. 445 del 2020, in virtù delle caratteristiche oggettive dello stesso, a prescindere, dunque, dalle caratteristiche soggettive del fornitore (i.e. ALFA). n forza delle considerazioni sopra esposte, ai fini della determinazione dell'imposta detraibile, si è dell'avviso che nella fattispecie in esame ***torni applicabile il criterio generale dell'utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, con conseguente indetraibilità dell'IVA afferente i beni ed i servizi impiegati nelle operazioni esenti ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972***

QUADRO VF

RISPOSTA INTERPELLO ADE N. 606/2020

NON RILEVA L'OGGETTO SOCIALE

Restano escluse dal calcolo del pro-rata di detrazione dall'IVA, ai sensi del comma 2, del predetto articolo 19-bis, le operazioni esenti dall'IVA indicate ai numeri da 1) a 9), del comma 1, dell'articolo 10 del richiamato DPR n. 633, quando, come evidenziato con la risoluzione n. 305/E del 21 luglio 2008, le stesse:

- **non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo di imposta**
- **sono effettuate nell'ambito dell'attività occasionale;**
- **sono accessorie alle operazioni imponibili**

«sono inclusi nel calcolo della percentuale di detrazione dell'IVA tutti gli atti che, ancorché non previsti nell'atto costitutivo, si raccordano con il fine societario (produttivo) secondo parametri di regolarità causale e che sono legati allo stesso da un nesso di carattere funzionale non occasionale» In base all'orientamento giurisprudenziale comunitario espresso con pronuncia causa C-378-15, recepito dai giudici di legittimità con la sentenza 24 marzo 2017, n. 7654, ai fini della qualificazione delle operazioni esenti come accessorie a quelle imponibili, agli effetti del calcolo della percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis del DPR n. 633 del 1972, rilevano i seguenti indizi:

· il rapporto tra dette attività esenti e le attività imponibili;

· l'impiego di beni e servizi soggetti ad IVA per l'effettuazione delle operazioni esenti

«L'attività di gestione della liquidità giacente, configurando parte integrante del core business (esercitato dalla società istante), costituisce, ai fini della determinazione della percentuale di detrazione IVA di cui all'articolo 19-bis, comma 2, uno strumento normale funzionale e non meramente occasionale al conseguimento del fine lucrativo.

…

Non sembra potersi qualificare, sulla base dei principi statuiti dai giudici comunitari, come operazione accessoria, ai fini dell'esclusione dal calcolo del pro-rata, atteso che la gestione del portafoglio di investimento della liquidità rappresenta, di fatto, il prolungamento diretto, permanente e necessario della complessa attività svolta, nella veste di banca depositaria, dalla società istante»

QUADRO VF

VE33 E RIGHI VF60 E VF30

ESEMPIO 1

Soggetto con operazioni esenti effettuate in via occasionale e non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili.

Totale acquisti: imponibile € 30.000 iva 22%

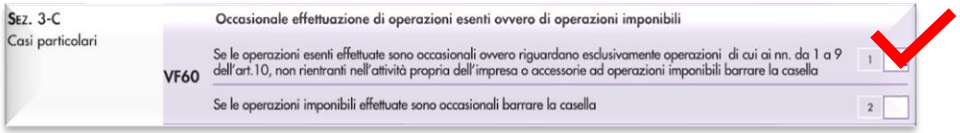
SEZ. 3-C
Casi particolari

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

VF60 Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella 1

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella 2

- € 20.000 – altri acquisti
- € 10.000 – acquisti **afferenti i beni ed i servizi impiegati nelle operazioni esenti**

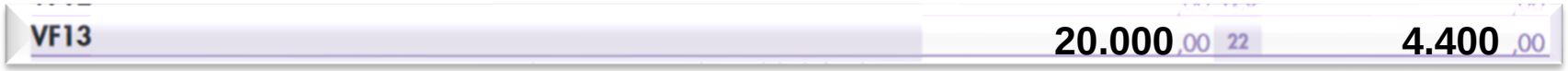
VF13 20.000,00 22 4.400,00

VF22 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione 10.000,00

QUADRO VF

VE33 E RIGHI VF60 E VF30

ESEMPIO 2

Soggetto con operazioni esenti effettuate non via occasionale e rientranti nell'attività propria dell'impresa

Totale acquisti: imponibile € 30.000 iva 22% detraibilità 100%

Pro-rata provvisorio: 50%

VF13	30.000 ,00	22	6.600 ,00

Non rileva la presenza del pro-rata provvisorio al 50% ai fini della compilazione del rigo

VF27	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF25 colonna 2 ± VF26)	6.600 ,00

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		
	agenzie di viaggio	1	
	beni usati	2	
	operazioni esenti	3	X
	agriturismo	4	
	associazioni operanti in agricoltura	5	

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

VF34

1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d) ,00	2 Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili ,00	3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies ,00	4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti ,00
5 Operazioni non soggette ,00	6 Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1 ,00	7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis) ,00	8 Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione ,00

PRO-RATA DEFINITIVO 9 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) 50 %

VF34 CAMPO 9
50%

SEZ. 4
IVA ammessa in detrazione

VF70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/–)	6.[illegible]00	,00
VF71	IVA ammessa in detrazione		3.300 ,00

QUADRO VF

RIGHI VF 23 - VF 24

AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI ACQUISTI CON IVA ESIGIBILE IN ANNI SUCCESSIVI ANNOTATI NEL 2023

Acquisti:

– effettuati dai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 6;

– effettuati dai soggetti di cui all'art. 17-ter;

– effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell'IVA per cassa di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 –Colonna 2

VF23 Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi 1 ,00

art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 2 ,00

Il campo non deve essere compilato dai cessionari o committenti di soggetti che hanno aderito al regime dell'IVA per cassa

ACQUISTI REGISTRATI NEGLI ANNI PRECEDENTI, PER I QUALI L'IMPOSTA È DIVENUTA ESIGIBILE NEL 2023

Tali acquisti vanno indicati altresì in corrispondenza delle rispettive aliquote nei righi da VF1 a VF13, ai soli fini della determinazione dell'imposta detraibile.

Il loro ammontare deve essere sottratto dal totale degli acquisti del 2023

VF24 (*meno*) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2023 ,00

ALTRE QUADRATURE

ALTRE QUADRATURE

QUADRO VH – VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE

QUADRO VH
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)

		CREDITI	DEBITI	Subfornitori	Liquidazione anticipata
		1	2	3	
VH1	Gennaio	,00	,00		
VH2	Febbraio	,00	,00		
VH3	Marzo	,00	,00		
VH4	I TRIMESTRE	,00	,00		4
VH5	Aprile	,00	,00		
VH6	Maggio	,00	,00		
VH7	Giugno	,00	,00		
VH8	II TRIMESTRE	,00	,00		
VH9	Luglio	,00	,00		
VH10	Agosto	,00	,00		
VH11	Settembre	,00	,00		
VH12	III TRIMESTRE	,00	,00		
VH13	Ottobre	,00	,00		
VH14	Novembre	,00	,00		
VH15	Dicembre	,00	,00		
VH16	IV TRIMESTRE	,00	,00		
					Metodo
VH17	Acconto dovuto		,00		

Il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della presente dichiarazione

PER IL RAVVEDIMENTO OPERSOSO SI RIMANDA ALLE TABELLE DELLA RISOLUZIONE N. 104/E DEL 28 LUGLIO 2017

ALTRE QUADRATURE

LIPE(VP13- VP14) E RIGO VL30

							1	,00
VL30	Ammontare IVA periodica	IVA periodica dovuta		IVA periodica versata		IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità		IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento
		2	,00	3	,00	4	,00	5 ,00

Somma degli importi dell'IVA indicati nella colonna 1 del rigo **VP14** del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al 2023 e/o del quadro VP della dichiarazione, qualora compilato (senza considerare gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo VP14 ma non versati in quanto non superiori a 25,82 euro)

+

Importo dell'acconto dovuto indicato nel rigo VP13, campo 2, del predetto modello.

IN CASO DI COMUNICAZIONI PERIODICHE OMESSE O ERRATE, INDICARE GLI IMPORTI INSERITI NEL QUADRO VH

IL SALDO PER L’ANNO DI IMPOSTA 2023

IL SALDO PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023
TERMINI DI VERSAMENTO

*È possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%

18 Marzo 2024

- **Termini ordinari ****

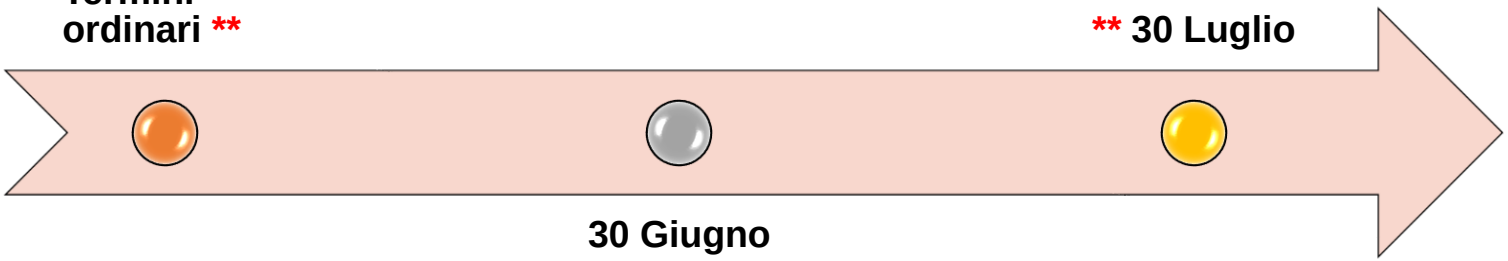

**** 30 Luglio**

30 Giugno

Versamento differito alla scadenza corresponsione somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2024.

** oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima

IL SALDO PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023

RATEAZIONE SALDO IVA – NOVITÀ 2024

ART. 8 D.LGS. 8 GENNAIO 2024, N. 1

MODIFICA ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241

Rata	Scadenza	Interessi
1	18.3.2024	Zero
2	16.4.2024	0,33%
3	16.5.2024	0,66%
4	17.6.2024	0,99%
5	16.7.2024	1,32%
6	20.8.2024	1,65%
7	16.9.2024	1,98%
8	16.10.2024	2,31%
9	18.11.2024	2,64%
10	16.12.2024	2,97%

Rata	Scadenza	Interessi
IPOTESI RATEAZIONE A PARTIRE DAL 30/06 ED ENTRO IL 16/12/2024 ▪ maggiorare saldo Iva dell'1,60%; ▪ applicare lo 0,33% per mese per interessi fissi, sulle rate successive alla prima.		
2	16.7.2024	0,33%
3	20.8.2024	0,66%
4	16.9.2024	0,99%
5	16.10.2024	1,32%
6	18.11.2024	1,65%
7	16.12.2024	1,98%

IL SALDO PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023

L'UTILIZZO DEL CREDITO

Credito IVA 2023 < = € 5.000

- Utilizzo dal 1° Gennaio 2024
- Compensazione verticale e orizzontale libera

Credito IVA 2023 > € 5.000

- ❑ Compensazione verticale libera
- ❑ Compensazione orizzontale
  - dal 10° Giorno successivo alla presentazione della dichiarazione
  - * Visto di conformità

***SALVO ESONERO**

***NOVITÀ ART. 14 D.LGS. 8 GENNAIO 2024, N. 1**

IL SALDO PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023

L'UTILIZZO DEL CREDITO

Limite per compensazione
€ 2.000.000,00

Regola: *si applica il «principio di cassa»*

Rileva la data della compensazione

Non rileva la data di formazione del credito

IL SALDO PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023

UTILIZZO DEL CREDITO: DIVIETI

DIVIETO DI COMPENSAZIONE
EX ART. 31, CO. 1, DEL D.L. N. 78/10

la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, co. 1, del D.Lgs 241, relativi alle imposte erariali, **è vietata** fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore ad euro 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento**.**

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DAL 1° LUGLIO 2024
NUOVO COMMA 49-QUINQUIES – ART. 37 DECRETO-LEGGE DEL 04/07/2006 N. 223
(Introdotto dalla L. del 30/12/2023 n. 213 – Legge di Bilancio 2024 - Articolo 1-co. 94)

In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori **o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione** per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali **i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.** Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

DICHIARAZIONE IVA 2024: NOVITÀ E ASPETTI PROCEDURALI DI COMPILAZIONE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

VINCENZO VERRUSIO
Commissione Imposte Dirette e Indirette Odcec Milano

12 marzo 2024

Avvertenza: l'impostazione del materiale è stata attuata per costituire "dispensa" dell'incontro di studio. In ogni caso, si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.